



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 1
	Data: 04/12/2017	

**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA E CORECOM
N. 6/SACO DEL 04/12/2017**

Oggetto: AVVIO PROCEDURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E ANALISI DATI DELLE TRASMISSIONI DELL'EMITTENZA LOCALE. ANNO 2017. CIG: Z592047C97.

**IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA E CORECOM**

.....

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende interamente richiamato e condiviso in ogni sua parte, di disporre con proprio atto in merito;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni tra i Presidenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche, sottoscritta in data 4 luglio 2013;

VISTI gli articoli 8 e 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n.36 (Bilancio di previsione 2017/2019);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 469/73 del 16 gennaio 2017 (Bilancio finanziario 2017/2019 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, ripartizione delle categorie e macro aggregati in capitoli. Assegnazione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità. Bilancio gestionale di competenza e di cassa esercizio 2017);



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	2

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTO il proprio precedente decreto n. 3/SACO del 20 ottobre 2017 (Avvio Indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per l'acquisizione di un servizio di rilevazione e analisi dati delle trasmissioni di tre emittenti televisive locali della regione Marche e della testata regionale RAI, nonché dei sondaggi pubblicati e diffusi sui media oggetto di vigilanza. Anno 2017);

PRESO ATTO che il Co.re.com. Marche nella seduta n. 20 del 13 novembre 2017, ha deciso di procedere alla richiesta di offerta ai soggetti giuridici che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento di cui al presente provvedimento;

- D E C R E T A -

1. di avviare una procedura ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei lavori pubblici) per l'affidamento del servizio di rilevazione e analisi dati delle trasmissioni di tre emittenti televisive locali della regione Marche e della testata regionale RAI nonché dei sondaggi pubblicati e diffusi sui media oggetto di vigilanza per l'anno 2017;

2. di nominare, quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31 del d. lgs. 50/2016, la dott.ssa Rosella Raffaelli assegnata alla Posizione di Funzione Segreteria dell'Assemblea e Co.re.com.;

3. di dare atto che, in attuazione dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) nonché sulla base delle indicazioni emanate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la determinazione 18 novembre 2010, n. 8 e la determinazione 22 dicembre 2010, n. 10, è stato richiesto il seguente Smart CIG: Z592047C97;

4. di approvare ai fini di cui al punto 1 il Capitolato speciale comprendente il Disciplinare di gara ed il Capitolato tecnico prestazionale, nonché il modello di "Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)" e il modello di "lettera invito" che allegati al presente provvedimento rispettivamente sotto le lettere A, B, C, e D ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

5. di procedere alla richiesta di offerta ai soggetti giuridici operanti nel settore, che hanno manifestato il proprio valido interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di cui al punto 1 mediante invio dell'istanza di partecipazione nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nell'Avviso pubblico secondo quanto previsto nel proprio precedente decreto n. 3/SACO del 20 ottobre 2017, attraverso invio della lettera invito cui allegare, quale parte integrante e sostanziale della stessa, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico prestazionale, il modello di "Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	3

amministrativa)” nonché il Patto d’integrità approvato dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, con deliberazione n. 1373/170 del 3 giugno 2014, ai fini della loro espressa accettazione e sottoscrizione;

6. di prendere atto che in considerazione della natura del servizio, non si ravvisano rischi da interferenza di cui al comma 3 bis dell’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e pertanto non occorre redigere il **Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze** (DUVRI);

7. di prenotare la somma complessiva di €11.956,00 (IVA compresa) secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011 al capitolo 101140/09 “Servizi di rilevazione e controllo sui media per le funzioni delegate del Co.re.com.” siope 1.03.02.13.999, del Bilancio di previsione gestionale dell’Assemblea legislativa delle Marche per l’esercizio finanziario 2018 – Smart CIG: Z592047C97;

8. di provvedere con successivo atto all’aggiudicazione definitiva ed efficace e all’assunzione dei relativi impegni di spesa con imputazione all’esercizio finanziario 2018 in cui verrà a scadenza l’ obbligazioni giuridica regolarmente perfezionata;

9. di dare mandato al RUP di provvedere a porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del d.p.r. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990 e dell’articolo 42 del d.lgs. 50/2016.

Il dirigente

Maria Rosa Zampa

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie delle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive).
- Legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni).



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	4

- Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008.
- Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche, sottoscritta in data 4 luglio 2013.
- Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale), articoli 8 e 10.
- Deliberazione AGCOM n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 (Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale) e relative appendici.
- Deliberazione Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche n. 11 del 26 luglio 2017 (Procedura per acquisizione di un servizio di rilevazione e analisi dati delle trasmissioni di tre emittenti televisive locali della Regione Marche e della testata regionale RAI nonché dei sondaggi pubblicati e diffusi sui media oggetto di vigilanza per l'anno 2017).
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici), articolo 36.
- Legge regionale 30 dicembre 2016, n.36 (Bilancio di previsione 2017/2019).
- Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 469/73 del 16 gennaio 2017 (Bilancio finanziario 2017/2019 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, ripartizione delle categorie e macro aggregati in capitoli. Assegnazione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità. Bilancio gestionale di competenza e di cassa esercizio 2017).
- Decreto n.3/SACO del 20 ottobre 2017 (Indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare per l'acquisizione di un servizio di rilevazione e analisi dati delle trasmissioni dell'emittenza televisiva locale e della RAI. Anno 2017).
- Decisione del Co.re.com. Marche di procedere alla richiesta di offerta a tutti i soggetti giuridici idonei che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla gara. (Decisione a verbale della seduta n. 20 del 13 novembre 2017).



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 5
	Data: 04/12/2017	

Motivazione ed esito dell'istruttoria

La convenzione stipulata il 19 giugno 2013 con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha attribuito al Co.re.com. Marche nuove competenze in materia di vigilanza sulle emittenti radiotelevisive locali della Regione Marche. Tale funzione delegata (articolo 1, comma 13, legge n. 249/97) concerne la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di obblighi di programmazione, pubblicità, pluralismo politico – istituzionale e socio – culturale, garanzia dell'utenza e tutela dei minori da parte dell'emittenza televisiva e radiofonica nonché di pubblicazione e diffusione dei sondaggi, sia d'opinione, che politici che elettorali sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale. L'attività di vigilanza comprende sia la fase di monitoraggio delle trasmissioni e di verifica della conformità alla normativa che disciplina l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva, sia la fase eventuale dell'avvio delle istruttorie finalizzate all'irrogazione di sanzioni da parte dell'AGCOM in caso di violazione della normativa stessa.

Il Co.re.com. Marche con deliberazione n.11 del 26 luglio ha deciso di procedere, come in passato, ad affidare in outsourcing la fase del processo riguardante il servizio di rilevazione e analisi dei dati necessari ai fini dello svolgimento del monitoraggio suddetto.

Nella stessa deliberazione il Co.re.com Marche ha deciso di sottoporre a monitoraggio:

- tre emittenti televisive locali operanti sul territorio regionale nelle seguenti macroaree di intervento: pubblicità, obblighi di programmazione e garanzia dell'utenza e tutela dei minori, per 24 ore al giorno, per 7 giorni consecutivi, nella terza settimana di dicembre 2017;
- la RAI, unicamente per i tre notiziari diffusi giornalmente dalla sede regionale, nella macroarea del pluralismo politico-istituzionale, per 24 ore al giorno per l'intero mese di dicembre 2017;



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 6
	Data: 04/12/2017	

- i sondaggi pubblicati e diffusi sui media oggetto di vigilanza e per lo stesso periodo di vigilanza.

Inoltre il Co.re.com. Marche, con la stessa deliberazione, avendo riscontrato sulla base degli accertamenti espletati dagli uffici che non esistono attualmente convenzioni Consip attive rispetto all'acquisizione del servizio di cui trattasi, né lo stesso è risultato acquistabile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in quanto non contemplato nei relativi elenchi di prodotti e servizi ha disposto di:

- a) provvedere all'acquisizione del servizio mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- b) individuare gli operatori economici cui rivolgere la richiesta di offerta mediante indagine di mercato;
- c) autorizzare il dirigente della P.F. Segreteria dell'Assemblea e Co.re.com. ad attivare entro l'anno 2017 una procedura negoziata finalizzata alla stipula del contratto per l'affidamento di un servizio di rilevazione e analisi dati delle trasmissioni di tre emittenti - televisive locali della Regione Marche e della testata regionale RAI nonché dei sondaggi pubblicati e diffusi sui media oggetto di vigilanza per l'anno 2017, previo espletamento di un'indagine di mercato.

Con decreto n. 3/SACO del 20 ottobre 2017 il dirigente della P.F. Segreteria dell'Assemblea e Co.re.com. ha proceduto all'indagine di mercato per l'affidamento del servizio di rilevazione e analisi dati disponendo la pubblicazione di Avviso pubblico di indagine di mercato e del relativo modello d'istanza di partecipazione sul sito web istituzionale del Co.re.com. Marche (<http://www.corecom.marche.it>) e sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche (www.assemblea.marche.it). Il termine di scadenza per la partecipazione il giorno 9 novembre 2017.

Il Co.re.com Marche nella seduta n. 20 del 13 novembre 2017, richiamata la propria deliberazione n. 11 del 26 luglio 2017 ha deciso di procedere alla richiesta di offerta a tutti i soggetti giuridici che hanno manifestato il proprio valido interesse a partecipare alla procedura di affidamento.

Rispetto ad essi il sottoscritto ha verificato che le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura siano pervenute nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nell'Avviso pubblico secondo quanto previsto nel precedente decreto dirigenziale n. 3/SACO del 20 ottobre 2017 ed



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 7
	Data: 04/12/2017	

abbiano specificato il possesso dei requisiti generali e dei requisiti speciali richiesti nell'Avviso medesimo.

A questo punto occorre avviare la procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 ed approvare il Capitolato speciale comprendente il Disciplinare di gara ed il Capitolato tecnico prestazionale, nonché il modello di "Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)" ed il modello di "lettera invito".

Il Disciplinare di gara contiene ogni condizione relativa a: oggetto e descrizione del servizio, durata, luogo di esecuzione, modalità di esecuzione, valore complessivo dell'appalto, procedura di gara, requisiti minimi di partecipazione, raggruppamenti di imprese, modalità e termini di partecipazione alla gara, documentazione amministrativa, modalità di presentazione dell'offerta, soccorso istruttorio, modalità di svolgimento della gara, aggiudicazione, stipulazione del contratto, subappalto e cessione del contratto, penale per i ritardi, responsabilità, modalità di fatturazione, termini e modalità di pagamento, obblighi di tracciabilità, trattamento dati personali, e foro competente.

Nel Capitolato tecnico-prestazionale sono dettagliatamente individuate le caratteristiche tecniche del servizio. I suddetti documenti devono essere trasmessi insieme al Patto di integrità ai soggetti da invitare ai fini della loro espressa accettazione e sottoscrizione. Quindi si procederà alla richiesta di offerta ai soggetti giuridici operanti nel settore, che hanno manifestato il proprio valido interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio, attraverso invio della lettera invito cui allegare, quale parte integrante e sostanziale della stessa, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico-prestazionale, il modello di "Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)" nonché il Patto d'integrità approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, con deliberazione n. 1373/170 del 3 giugno 2014, ai fini, appunto, della loro espressa accettazione e sottoscrizione.

In attuazione dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla legge 27 dicembre 2010, n.217, nonché sulla base delle indicazioni emanate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	8

ANAC) con la determinazione 18 novembre 2010, n.8 e con la determinazione 22 dicembre 2010, n.10, è stato chiesto il seguente **CIG. Z592047C97**.

Considerata la tipologia del servizio, non si ravvisano rischi da interferenza di cui al comma 3 bis dell'articolo 26 del decreto legislativo 81/2008 e pertanto non occorre redigere il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

La spesa derivante dal presente decreto, per un valore massimo complessivo previsto dell'appalto di €11.956,00 (€ 9.800,00 +IVA 22% € 2.156,00) da prenotare secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 capitolo 101140/09 "Servizi di rilevazione e controllo sui media per le funzioni delegate del Co.re.com." si ope 1.03.02.13.999, del Bilancio di previsione gestionale dell'Assemblea legislativa delle Marche per l'esercizio finanziario 2017 – 2018 – CIG: Z592047C97.

Con successivo atto si provvederà all'aggiudicazione definitiva ed efficace e all'assunzione dei relativi impegni di spesa con imputazione all'esercizio finanziario 2018 in cui verrà a scadenza l' obbligazioni giuridica regolarmente perfezionata.

Il sottoscritto ha predisposto i seguenti documenti come sopra indicati: Capitolato speciale comprendente il Disciplinare di gara ed il Capitolato tecnico prestazionale, nonché il modello di "Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)" ed il modello di "lettera invito".

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto propone l'adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
Rosella Raffaelli

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della prenotazione di spesa assunta con il presente decreto con riferimento alla disponibilità esistente sul capitolo 101140/09 "Servizi di rilevazione e controllo sui media per le funzioni delegate del Co.re.com".



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 9
	Data: 04/12/2017	

Il responsabile della Posizione organizzativa
Risorse finanziarie e bilancio dell'Assemblea
(Maria Cristina Bonci)

- ALLEGATI -



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 10
	Data: 04/12/2017	

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI GARA

Servizio di rilevazione e analisi di dati delle trasmissioni di tre emittenti televisive locali della regione Marche e della testata regionale RAI nonché dei sondaggi pubblicati e diffusi sui media oggetto di vigilanza per l'anno 2017.

Il presente Disciplinare di gara è allegato alla lettera invito di cui fa parte integrante e sostanziale.

Esso si riferisce alla gara per l'appalto relativo al servizio di rilevazione e di analisi dati delle trasmissioni di tre emittenti locali della regione Marche e della testata regionale della RAI nonché dei sondaggi pubblicati e diffusi sui media oggetto di vigilanza per l'anno 2017, mediante procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), giusta deliberazione del Co.re.com. Marche n. 11 del 26 luglio 2017, avviata con decreto n. 6 / SACO.

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio da affidare ha ad oggetto:

1. la rilevazione e l'analisi dei dati delle trasmissioni messe in onda dalle seguenti tre emittenti televisive locali della Regione Marche:

- TVRS di Beta S.p.A.
- 7 Gold Marche di Marche Uno TV S.r.l.
- EMMETV di Marchemedia Società Cooperativa

nelle seguenti macro-aree di intervento:

- pubblicità
- obblighi di programmazione
- garanzia dell'utenza e tutela dei minori
- pluralismo politico-istituzionale

e deve riguardare, specificatamente per ciascuna suddetta macro-area, l'intera programmazione televisiva quotidianamente trasmessa nel periodo temporale compreso tra il 18 dicembre 2017 ed il 24 dicembre 2017 inclusi, nelle ventiquattro ore di ciascuno dei sette giorni consecutivi;

2. la rilevazione e l'analisi dei dati dei tre notiziari diffusi giornalmente dalla sede regionale di Ancona dalla concessionaria del servizio televisivo pubblico RAI, nella macro-area del pluralismo politico-istituzionale e del pluralismo socio-culturale nel periodo temporale compreso tra l'1 dicembre 2017 ed il 31 dicembre 2017 inclusi, nelle ventiquattro ore di ciascun giorno dell'intero mese;

3. la rilevazione e l'analisi dei dati riguardanti i sondaggi politici ed elettorali, effettuati relativamente a ciascun periodo di tempo preso rispettivamente in considerazione ai precedenti punti 1 e 2;

4. la predisposizione dei report (elaborati) e stesura di una relazione finale omnicomprensiva.

2. DURATA

Il servizio ha la durata di 40 (quaranta) giorni con decorrenza dalla data in cui viene affidato. In ogni caso il termine ultimo per la consegna dei report (elaborati) e della relazione finale omnicomprensiva è fissato per il giorno 16 febbraio 2018.

I report (elaborati) conclusivi e la relazione finale omnicomprensiva devono pervenire entro la

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 12
	Data: 04/12/2017	

data suddetta in formato elettronico al seguente indirizzo di posta certificata (PEC): <mailto:assemblea.marche.corecom@emarche.it> assemblea.marche.corecom@emarche.it. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione del Co.re.Com. Marche di chiedere, anche successivamente, chiarimenti, precisazioni ed integrazioni.

PER ACCETTAZIONE

PAGINA 12 DI 159

(Timbro Soggetto Offerente) (Firma del Legale Rappresentante/Mandatario/Procuratore)

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 13
	Data: 04/12/2017	



Capitolato tecnico prestazionale

**Rilevazione ed
analisi dati
TV locali e
testata
regionale RAI**

Anno 2017

ALLEGATO B

CAPITOLATO TECNICO-PRESTAZIONALE

Servizio di rilevazione e analisi di dati delle trasmissioni di tre emittenti televisive locali della regione Marche e della testata regionale RAI nonché dei sondaggi pubblicati e diffusi sui media oggetto di vigilanza per l'anno 2017.

IL PRESENTE CAPITOLATO TECNICO-PRESTAZIONALE È ALLEGATO ALLA LETTERA INVITO DI CUI FA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE.

Esso si riferisce alla gara per l'appalto relativo al servizio di rilevazione e di analisi dati delle trasmissioni di tre emittenti locali della regione Marche e della testata regionale della RAI nonché dei sondaggi pubblicati e diffusi sui media oggetto di vigilanza per l'anno 2017, mediante procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), giusta deliberazione del Co.re.com. Marche n. 11 del 26 luglio 2017, avviata con decreto n. 6 / SACO.

1 Pluralismo politico-ISTITUZIONALE e socIO-CULturale

1.1 Finalit• a riferimenti normativi

L'attività di monitoraggio sulle trasmissioni delle emittenti televisive locali delle Marche nell'area "Pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale" è finalizzata a verificare il rispetto delle seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- Legge 22 febbraio 2000 n. 28 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";
- Legge 6 novembre 2003 n. 313 recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";
- Delibera Agcom n. 200/00/CSP "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali";
- Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8.04.2004 recante "Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali" ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2) della legge 22.02.2000 n. 28, come introdotto dalla legge 6.11.2003 n. 313.

In tale ambito le rilevazioni devono distinguere tra:

1. Parità di accesso ai programmi di comunicazione politica e ai messaggi autogestiti durante le campagne elettorali e referendarie e nei periodi non elettorali (legge n. 28/2000 e successive delibere di attuazione). In questo caso il monitoraggio riguarda i soggetti politici così come definiti dalla legge n. 28/2000 e dalle successive delibere di attuazione dell'Agcom e della Commissione Parlamentare di Vigilanza e mira a verificare il rispetto delle disposizioni ivi previste;
2. Pluralismo politico-istituzionale nella programmazione televisiva quotidiana

(telegiornali e programmi diversi da quelli di comunicazione politica e dai messaggi auto gestiti): in questo caso il monitoraggio rileva:

- I soggetti politici ed istituzionali che, tanto in periodo non elettorale quanto in periodo elettorale, hanno spazio nella programmazione quotidiana trasmessa dalle emittenti televisive e i tempi da essi fruiti;*
- I temi che propongono all'opinione pubblica;*

3. Pluralismo socio-culturale nella programmazione televisiva quotidiana, le rilevazioni si riferiscono:

1.

- Ai soggetti sociali che hanno spazio nei programmi televisivi quotidiani e i tempi da essi fruiti;*
- Ai temi e alle istanze di cui sono portatori.*

1.2 I programmi da monitorare

Le rilevazioni devono essere effettuate sulla programmazione dell'intera giornata televisiva (24 ore su 24) delle emittenti oggetto del monitoraggio, con riferimento alle seguenti tipologie di programmi:

- Notiziari (con l'esclusione dei servizi teletext);
- Talk Show;
- Programmi informativi/approfondimento;
- Attualità (la rilevazione va condotta su Rotocalchi, Trasmissioni di servizio, Inaugurazioni, Premiazioni, Manifestazioni di piazza);
- Eventi religiosi (con l'esclusione della Santa Messa);
- "Messaggi politici autogestiti" (come definiti dalla legge n. 28/2000);
- Programmi di "Comunicazione politica" (come definiti dalla legge n. 28/2000).

Il Corecom si riserva la facoltà di apportare all'elenco dei programmi e delle tipologie di programmi da monitorare ogni modifica ritenuta necessaria, senza che l'affidatario possa accampare alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Ogni eventuale modifica dovrà essere adottata entro i termini fissati dal Corecom.

1.3 Report (elaborati) e relazione finale

I risultati del monitoraggio dovranno essere memorizzati in una banca dati interrogabile, contenente le schede compilate e i report di dati aggregati, organizzata in sezioni interoperabili fra loro che consentano la gestione e la consultazione di tutti i dati elementari rilevati, attraverso un applicativo che possa consentire anche l'esportazione dei dati in ambiente M.S. Office e Adobe Acrobat. L'interfaccia dovrà essere organizzata in modo da permettere, in maniera intuitiva, di effettuare interrogazioni su tutti i campi del database e di poter utilizzare i dati rilevati sia a livello disaggregato, sia a livello aggregato per emittente o

per area tematica.

Per ogni emittente dovrà essere anche fornita una scheda riepilogativa con l'indicazione del tipo e del numero delle violazioni distinte per area tematica, oltre a informazioni riepilogative di carattere generale contenuta in una relazione finale.

1.4. I dati da rilevare

Per ciascun programma debbono essere rilevate informazioni relative ai seguenti aspetti:

- Gli elementi identificativi del programma;
- I soggetti individuali e collettivi che fruiscono direttamente dello spazio nel programma per rappresentare personalmente le proprie tesi (c.d. "soggetti che parlano"), ovvero i soggetti che fruiscono indirettamente dello spazio nel programma (soggetti di cui si parla nel corso del programma); per soggetto individuale si intende la persona fisica, ad esempio il singolo esponente di un partito politico, di una associazione di categoria, etc.; per soggetto collettivo si intende, ad esempio, un partito politico inteso come l'insieme degli esponenti, un'associazione intesa come l'insieme dei componenti, etc.;
- I tempi fruiti nel programma direttamente dai soggetti che appaiono in video per rappresentare personalmente le proprie tesi, ovvero i tempi fruiti indirettamente dai soggetti di cui si parla nel corso del programma;
- Gli argomenti trattati nel corso del programma, anche in relazione ai soggetti che appaiono in video nel programma per rappresentare personalmente le proprie tesi, ovvero in relazione ai soggetti di cui si parla nel corso del programma;
- La descrizione degli eventi informativi che si susseguono in sequenza (singola notizia, singolo servizio, intervista, intervento in dibattito, ecc.) nei programmi.

1.5 Le schede di rilevazione

Per ciascuna trasmissione, oggetto di monitoraggio, la raccolta dei dati viene effettuata sulla base di una scheda di rilevazione predisposta ad hoc. Nella scheda vengono registrate informazioni/dati elementari relativi a:

4. Gli elementi identificativi del programma. Per ciascun programma dovranno essere rilevate informazioni relative ai seguenti aspetti:
 - I diversi soggetti individuali e collettivi che appaiono in video per rappresentare le proprie tesi - cioè i "soggetti che parlano" - e i diversi soggetti di cui si parla nei programmi (ad esempio: un assessore regionale, un esponente politico, un segretario sindacale, un economista, il presidente di una associazione, il parente di una vittima di un incidente stradale, etc.);
 - Gli argomenti, vale a dire i temi trattati nel corso di un programma, anche in relazione ai soggetti che hanno spazio in video (ad esempio, le diverse posizioni sulla riforma del sistema sanitario);
 - I tempi fruiti dai diversi soggetti, anche in relazione agli argomenti esposti, e i tempi di trattazione dei diversi argomenti.

2. Ai fini di una corretta presentazione dei dati, si allegano le schede di rilevazione per i telegiornali e i programmi.

3.
4.

Per la macro-area del Pluralismo, dovranno essere indicati quindi i seguenti dati:

- Telegiornali - costituiscono elementi identificativi dei telegiornali:
 - L'emittente;*
 - La testata/la rete;*
 - La data di messa in onda;*
 - L'edizione, specificando quali sono le edizioni che ciascuna testata considera "principali" sulla base della collocazione oraria e degli ascolti e se si tratta di un'edizione L.I.S., ossia tradotta nella lingua dei segni;*
 - L'orario di messa in onda e di conclusione;*
 - La durata complessiva (esclusi eventuali intermezzi pubblicitari, giochi, ecc.);*
 - Il conduttore/i conduttori;*
- Programmi diversi dai telegiornali - costituiscono elementi identificativi di ciascun programma diverso dai telegiornali:
 - L'emittente;*
 - La testata/la rete;*
 - La data di messa in onda;*
 - Il titolo del programma;*
 - L'orario di messa in onda e di conclusione;*
 - La durata complessiva della trasmissione;*
 - Il conduttore/i conduttori;*
 - La fascia di programmazione in cui ricade l'inizio del programma.*

Il Corecom si riserva la facoltà di apportare ogni modifica ritenuta necessaria all'elenco degli elementi identificativi sopra indicati, senza che l'affidatario possa vantare alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Ogni eventuale modifica dovrà essere adottata entro i termini fissati dal Corecom.

5. I soggetti. Per ogni soggetto devono essere rilevate le seguenti informazioni:

- Nome e cognome;
- Sesso;
- Tempi televisivi dedicati (tempi di parola, di notizia, di antenna, di argomento in relazione ad un soggetto). Le modalità di rilevazione dei tempi sono spiegate al seguente punto "Tempi";
- Categoria di appartenenza.

•
•

La classificazione dei soggetti nelle categorie di appartenenza deve essere operata sulla base di specifici elenchi predefiniti. In particolare:

- La classificazione dei soggetti del pluralismo socio-culturale deve essere effettuata secondo un elenco di categorie di soggetti omogenei, in una delle categorie previste dall'elenco (Allegato B);
 - Tale elenco contiene 22 categorie e si articola in più sottocategorie (ad esempio, la categoria "Protagonisti sociali" contiene le sottocategorie "Anziani", "Bambini", "Giovani", "Disabili", "Immigrati, Extracomunitari", "Minoranze etniche e linguistiche", "Donne", "Altro"). L'elenco sarà sottoposto a verifica periodica e, se necessario, aggiornato e modificato dal Corecom;
 - La classificazione dei soggetti del pluralismo politico-istituzionale nei programmi di informazione, compresi i telegiornali, e negli altri programmi, esclusi quelli di comunicazione politica, deve essere effettuata sulla base di elenchi definiti ad hoc per ciascun contesto regionale secondo i criteri riportati in (Allegato C);
 - La classificazione dei soggetti della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti deve essere condotta sulla base dell'elenco dei soggetti politici aventi diritto secondo le previsioni della legge n. 28/00, come modificata dalla legge n. 313/03 e dalle delibere emanate dall'Agcom e dalla Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi (Allegato D).
6. Gli argomenti. Per ciascun argomento trattato nel corso di un programma monitorato, anche in relazione ad un soggetto, devono essere rilevati:
- Descrizione sintetica del/i tema/temi esposto/i;
 - Classificazione di ciascun tema/argomento in una specifica categoria, secondo un elenco predefinito (Allegato E);
 - Calcolo dei tempi televisivi dedicati: tempo dedicato all'argomento da un singolo soggetto o tempo dedicato all'argomento dall'intera trasmissione, o da parte di essa.
7. I tempi. Per i programmi televisivi, si computano cinque diversi tempi:
- Tempo di parola;
 - Tempo di notizia;
 - Tempo di antenna;
 - Tempo di argomento in relazione ad un soggetto;
 - Tempo di argomento.

Nel caso del telegiornale, la verifica del pluralismo viene effettuata su ciascuna edizione, calcolando tutti i tempi sopra indicati. Per quanto attiene agli altri programmi, la verifica del pluralismo è circoscritta al computo dei tempi di parola, di argomento e di argomento in relazione ad un soggetto.

Il tempo di notizia è quello dedicato dal giornalista/conducente dei programmi di informazione quotidiana (telegiornali) all'illustrazione di un argomento/evento in relazione ad un soggetto individuale (un singolo assessore) o collettivo (ad es. tutta la Giunta). A titolo indicativo, se il giornalista parla dei programmi del Presidente della Regione, tale tempo di notizia va rilevato come tempo di notizia del Presidente della Giunta e classificato come tempo di notizia della categoria di riferimento "Giunta", che comprende tutti gli assessori; se

il giornalista parla del programma di tutta la Giunta, anche tale tempo di notizia va attribuito alla categoria di riferimento "Giunta".

Il tempo di parola è quello in cui ciascun soggetto parla direttamente in voce. Il monitoraggio consiste nel rilevare i singoli interventi in voce di ciascun soggetto e nel classificarli come tempi dei soggetti previsti dagli elenchi allegati. A titolo indicativo, i singoli interventi in voce di un esponente di un partito vengono rilevati come tempi del soggetto individuale e contestualmente attribuiti al partito corrispondente (classificazione). Qualora si voglia conoscere il tempo di parola di un partito politico in un certo periodo, occorre sommare i singoli tempi di parola degli esponenti di quel partito rilevati nel tempo t.

Il tempo di antenna è quello complessivamente dedicato a ciascun soggetto individuale e collettivo (sommatoria di tempo di notizia e di parola).

Il tempo di argomento in relazione ad un soggetto indica il tempo di parola dedicato da ciascun soggetto individuale alla trattazione di uno specifico argomento (tema). A titolo indicativo, prendendo a riferimento il soggetto "Presidente della Regione", si computano gli interventi in voce (tempi di parola) del Presidente della Giunta in tema di sanità, trasporti, ambiente, etc.

Il tempo di argomento indica il tempo complessivamente dedicato alla trattazione di un argomento nell'ambito di programmi di informazione quotidiana o di altri programmi. In questo caso, si computano i tempi di tutti i diversi soggetti, giornalisti compresi, che hanno trattato un certo argomento.

Nell'Allegato Tabelle AREA 1 sono riportate le tabelle dei dati aggregati relativi ai telegiornali, ai programmi, alla comunicazione politica e ai messaggi autogestiti.

2 Garanzie dell'utenza e tutela dei minori

2.1 Riferimenti normativi

L'attività di monitoraggio nell'Area "Garanzie dell'utenza e tutela dei minori" sulle trasmissioni delle emittenti televisive locali delle Marche è finalizzata a verificare il rispetto delle seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- Codice di autoregolamentazione Tv e minori - Ministero Comunicazioni 29.11.2002
 - Le disposizioni del Codice hanno contribuito all'introduzione di un sistema di tutele differenziate per fasce orarie. In base a tale sistema, la programmazione in onda nella fascia oraria 7:00-22:30 (c.d. Televisione per tutti) deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce d'età, quindi anche di età minorile, e in quest'ottica, fra le ore 16.00 e le ore 19.00 (c.d. Televisione per i*

minori) le emittenti televisive sono tenute a dedicare nei propri palinsesti una fascia protetta di programmazione, a fronte dell'ipotesi che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza dell'adulto. La programmazione in onda in fascia oraria notturna è invece prettamente dedicata alla visione di un pubblico adulto ed è comunque soggetta a limiti e divieti posti a garanzia dell'utenza.

- Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d.lgs. 177/2005, come modificato dal d.lgs 15.03.2010 n. 44).
 - Il decreto legislativo n. 177/2005 "Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici" articolo 3, comma 1, contenente enunciazioni di principio e articoli 34, 35 e 35 bis che raccolgono le norme in materia.*
- Decreto Ministeriale 218/2006
 - Il decreto ministeriale n. 218/2006 "Regolamento recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi" ha, tra l'altro, esteso l'applicabilità delle norme di comportamento sulla partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive, previste dal paragrafo 2 del "Codice di autoregolamentazione TV e minori" , anche alle emittenti radiofoniche, stabilendo che l'impiego dei minori al di sotto dei quattordici anni nei programmi radiotelevisivi avvenga con il massimo rispetto della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy.*
- Legge n. 41/2007
 - La legge 4 aprile 2007 n. 41 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 febbraio 2007 n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la soppressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche" ha inteso introdurre alcune modifiche agli artt. 34 e 35 del TU 177/2005, rafforzando le tutele dei valori dello sport nella programmazione televisiva. Il D.lgs. 44/2010 ha poi introdotto nel TU un apposito articolo, il 35 bis, sui valori dello sport.*
- Codice di autoregolamentazione media e sport – Decreto interministeriale 21.01.2008 n. 36
 - A seguito dell'emanazione di tale legge, il 25 luglio 2007 è stato sottoscritto il "Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva" denominato "Codice media e sport" che individua una serie di misure che emittenti e fornitori di contenuti devono osservare anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. Il codice è stato successivamente recepito con decreto interministeriale (Ministro delle Comunicazioni, Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive, Ministro della Giustizia) del 21 gennaio 2008 n. 36. Il controllo del rispetto del Codice è*

affidato all'Agcom che, con delibera n.145/08/CSP, modificata con delibera n. 43/11/CSP, ha provveduto ad adottare il relativo regolamento sulle procedure di vigilanza e sanzionatorie. Il codice è stato da ultimo richiamato dall'art. 35 bis del TU 177/2005, come modificato dal d.lgs 44/2010.

2.2 Criteri metodologici generali

L'affidatario rileva la messa in onda di programmi lesivi dei diritti fondamentali della persona, che contengano messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all'odio comunque motivato o che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione e nazionalità o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico, o morale dei minori o che presentino scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche.

Particolare attenzione rivolge ai programmi, ivi compresi quelli di intrattenimento e di carattere sociale o informativo, che impiegano minori di anni quattordici, evidenziando l'eventuale messa in onda di quelli che ritiene lesivi della loro dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy.

Individua altresì l'eventuale messa in onda di programmi che ritiene in contrasto con le disposizioni a tutela dei minori previste dal TU 177/2005, dal "Codice di autoregolamentazione TV e minori" approvato il 29 novembre 2002 e successive modifiche, dal "Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva" denominato "Codice media e sport", dal "Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive".

Rivolge in ogni modo particolare cura all'analisi del trasmesso in fascia oraria protetta (16:00-19:00) e in fascia oraria della televisione per tutti (7:00 – 22:30), alla luce di quanto stabilito dalle disposizioni poste a tutela dei minori e tiene conto della possibile messa in onda di trasmissioni a carattere pornografico in fascia oraria notturna.

2.3 Analisi del contenuto dei programmi

Nel lavoro di analisi del contenuto, si tiene conto dei seguenti tre livelli di lettura:

- Esame di alcuni elementi descrittivo - conoscitivi e di contesto al programma, anche inerenti alla sua collocazione nel palinsesto;
- Analisi del programma;
- Analisi della/e singola/e scena/e.

Relativamente al primo livello, l'affidatario rileva informazioni su alcune caratteristiche, anche paratestuali, del programma e relative alla sua collocazione quali: data di trasmissione, emittente, titolo programma, tipologia programma (cfr. delibera n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003), orario di messa in onda (con indicazione della fascia oraria), contenuti delle scene rilevate (per es. violenza, sesso ecc.), segnaletica e avvertimenti adottati

dall'emittente volti ad evidenziare l'eventuale grado di problematicità del programma o della notizia ai fini della visione da parte di un pubblico di età minorile.

Con riferimento al secondo livello, a fronte di un'analisi approfondita del programma, si descrive gli aspetti più specifici, per esempio fornendo informazioni su: livello di verosimiglianza di quanto rappresentato, genere (per es. comico, western, fantastico-horror ecc., nei casi di film o fiction), trama e tematiche trattate, linguaggio utilizzato (per es. osceno, blasfemo, scurrile ecc.), valori nel complesso veicolati (per es. razzismo-xenofobia, disprezzo per fedi religiose, istigazione alla violenza o incitamento all'odio comunque motivato ecc.).

In relazione al terzo livello, infine, si incentra l'attenzione sulle singole scene ritenute più critiche (per es. di sesso o di violenza). A questo proposito, evidenzia i soggetti coinvolti, anche nei termini di oggetto e testimone della eventuale violenza rilevata (minore ecc.) e i principali elementi e la tonalità emotiva della/e scena/e. Relativamente a quest'ultimo aspetto, è utile che si individui lo stato emotivo del protagonista e/o vittima e i filtri impiegati (accorgimenti tecnici per impedire la visione o l'ascolto di taluni contenuti o scena in bianco e nero o seppiato) e che stimi il potenziale eccitativo della scena, inferibile dalla presenza di taluni elementi quali: morbosità delle inquadrature (insistenza sui particolari, dettagli, primi piani, ecc.) o descrizione minuziosa dell'episodio, condensazione degli stimoli (aumento improvviso volume, musica, suoni, rumori, scelte cromatiche, movimenti di macchina, tono concitato narrazione, urla, gemiti ecc.).

In particolare, dovrà essere verificata l'osservanza da parte delle emittenti dei seguenti obblighi:

- astenersi dal diffondere trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, nuocciano gravemente allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori o che presentino scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, che impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo, basato sulle disposizioni ministeriali relative alla classificazione dei contenuti e sulle disposizioni regolamentari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relative ai sistemi di controllo dell'accesso ai contenuti;
- astenersi dal diffondere programmi lesivi della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy dei minori: ad esempio, rispettare l'assoluto anonimato di minori autori, testimoni o vittime di reati, non utilizzare minori disabili o con gravi patologie per scopi propagandistici, non intervistare minori in situazioni di grave crisi, porre particolare attenzione nei riguardi dei minori di anni 14 che non devono essere sottoposti ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute psicofisica non devono essere ripresi intenti ad assumere bevande alcoliche, tabacco o sostanze stupefacenti, anche se per gioco, non devono essere coinvolti in argomenti o immagini volgari, licenziose o violente e non devono essere utilizzati per

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag. 23
	Data: 04/12/2017	

- richieste di denaro e/o elargizioni;
- evitare la trasmissione di film vietati ai minori di anni diciotto o ai quali sia stato negato il nulla osta, nonché dei programmi classificabili a visione per soli adulti, secondo il sistema di classificazione adottato sulla base dei criteri appositamente individuati dal Comitato Media e Minori d'intesa con l'Autorità e recepiti in decreto ministeriale, salve le norme per le specifiche trasmissioni ad accesso condizionato che consentono la programmazione di tali contenuti esclusivamente dopo le 23 e prima delle 7, previa adozione di apposito sistema di controllo specifico e selettivo dell'accesso conforme alla disciplina adottata in materia dall'Autorità;
 - evitare la trasmissione, sia in chiaro sia a pagamento che forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, di film vietati ai minori di anni quattordici tra le 7:00 e le 22:30, salvo l'adozione degli accorgimenti tecnici previsti dal TU 177/2005;
 - adottare sistemi di segnalazione riguardo alla tipologia di programmi trasmessi;
 -
 - adottare forme di avvertimento preventivo sull'inadeguatezza per i minori di film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario trasmessi prima delle 22:30 e ripetere l'avviso dopo ogni interruzione;
 - evitare, nelle trasmissioni di informazione sportiva, il ricorso ad espressioni minacciose o ingiuriose nei confronti, ad esempio, di atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell'ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, e promuovere la stigmatizzazione delle condotte lesive dell'integrità fisica delle persone, della loro dignità e dei beni di proprietà pubblica verificatesi in occasione degli eventi sportivi.

Per la restituzione dei dati oggetto dell'analisi del contenuto sopra prospettato si rinvia alla scheda di rilevazione in Allegato F, recante facsimile di scheda di rilevazione che, con riferimento allo specifico programma esaminato, elenca gli elementi essenziali e le principali informazioni da rilevare nel corso del monitoraggio.

3 Obblighi di programmazione

3.1 Finalità e riferimenti normativi

Per quanto attiene all'area "obblighi di programmazione" dovrà farsi riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 353/11/CONS, in cui sono delineati, tra l'altro, gli obblighi di programmazione assunti con la domanda di autorizzazione, e dal decreto legislativo 31 luglio 2005 n.177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", in cui sono indicate le tipologia delle emittenti televisive e i relativi obblighi.

In tali ambiti l'affidatario dovrà verificare che l'emittente identifichi il proprio palinsesto con un unico marchio per non meno di 24 ore settimanali, basandosi sulla scheda di rilevazione in Allegato G e se la programmazione sia rispettosa e promuova adeguatamente le culture regionali o locali.

3.2 Schede di rilevazione

Per la macroarea degli Obblighi di programmazione, devono essere riportati i seguenti dati così come indicati nell'Allegato H:

- L'emittente;
- La data di messa in onda;
- Il titolo del programma;
- L'orario di messa in onda e di conclusione;
- Classificazione dell'opera come europea o extraeuropea;
- Eventuale identificazione della indipendenza del produttore.

3.3 Scene pornografiche, violente o lesive della dignità della persona

L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (TU dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) pone tra i principi fondamentali la salvaguardia della dignità della persona, mentre l'art. 34 vieta le trasmissioni che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata. Con la delibera n. 165/06/CSP l'Agcom ha richiamato le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti radiotelevisivi a rispettare, nell'ambito dei programmi di intrattenimento, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo alla dignità della persona, all'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e ai diritti fondamentali della persona, ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi.

Lo stesso articolo 34 del TU prevede, tra l'altro, per le emittenti televisive, il divieto di

trasmissione di programmi che presentano scene pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato. Con la citata norma il legislatore ha introdotto il divieto di trasmissione di programmi radiotelevisivi aventi i contenuti vietati intendendo tutelare principi, valori ed interessi (buon costume) ritenuti primari per la convivenza sociale e civile. Pertanto, il divieto di trasmissione di scene pornografiche riguarda salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato qualsiasi genere di programma (informazione, intrattenimento, cultura, film, fiction ecc.) e non è limitato a specifiche fasce orarie ma vige per l'intero arco della giornata.

L'Agcom ha fornito, con la delibera n.23/07/CSP del 22 febbraio 2007, un indirizzo interpretativo della suddetta disposizione definendo la natura delle scene che, ai fini dell'applicazione della citata norma, devono qualificarsi pornografiche.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio l'affidatario avrà cura, previo esame delle registrazioni dei programmi andati in onda, di verificare se, alla luce dei criteri individuati con il citato atto di indirizzo del 22 febbraio 2007, sono state trasmesse scene pornografiche.

Oltre a rilevare la data, il titolo e l'orario in cui è andato in onda il programma oggetto di esame, l'affidatario dovrà individuare l'orario di trasmissione delle singole scene e le caratteristiche che ne connotano la natura pornografica.

L'affidatario dovrà infine rilevare, ai fini dell'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni, se nel corso della stessa giornata di programmazione, l'emittente abbia replicato il medesimo programma ovvero abbia trasmesso programmi di natura diversa contenenti scene pornografiche: a tale scopo si rimanda alla scheda di rilevazione in Allegato I.

3.4 Propaganda audiotex e videotex

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, del decreto-legge 545/1996, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è vietata la trasmissione di servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. E' vietato alle emittenti televisive e radiofoniche locali propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta", "conversazione", "messaggerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7:00 e le ore 24:00.

Il DM 2 marzo 2006, n. 145 del Ministero delle Comunicazioni (Regolamento recante la Disciplina dei servizi a sovrapprezzo) stabilisce, all'articolo 21, con riguardo alla pubblicità di servizi a sovrapprezzo, che le emittenti televisive locali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 26, del d.l. 545/1996. Il medesimo D.M. 2 marzo 2006 definisce, all'articolo 1, lettera h), i servizi a sovrapprezzo quali "servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, accessibili al pubblico, anche mediante l'uso di specifiche numerazioni (...), che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o a prestazioni a pagamento (...)".

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag. 26
	Data: 04/12/2017	

Nell'ambito delle attività di monitoraggio l'affidatario dovrà verificare che le emittenti rispettino, nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 24:00, il divieto di trasmissione di programmi promozionali di servizi interattivi con numerazione telefonica a sovrapprezzo.

A tal proposito si rende necessario verificare la presenza di due condizioni. La prima riguarda l'interattività del servizio pubblicizzato e cioè la circostanza che quest'ultimo venga offerto direttamente dal vivo, e pertanto tramite un operatore. Se, infatti, il servizio viene svolto tramite segreteria telefonica preregistrata, viene a mancare il requisito della interattività con conseguente inapplicabilità della norma in esame. Altro elemento fondamentale da verificare è quello della numerazione telefonica utilizzata che deve essere riconducibile a quella prevista per i servizi a sovrapprezzo di cui all'Allegato A alla delibera dell'Agcom n.26/08/CIR del 14 maggio 2008.

Per tale rilevazione, si rimanda alla scheda in Allegato J.

4 Pubblicità

4.1 Finalità e riferimenti normativi

L'attività di monitoraggio relativa all'area "pubblicità" è finalizzata a verificare il rispetto delle seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Agcom e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel Supplemento Ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5;
- Legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" di attuazione alla direttiva (89/552/CEE) del 3 ottobre 1989 del Consiglio delle Comunità europee pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 agosto 1990, n. 185;
- Legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 ottobre 1991, n. 253;
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, recante "Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 aprile 1992, n. 77;
- Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 ottobre 1993, n.

- 253;
- Decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante "Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico" pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 Gennaio 1994, n.8;
 - Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300;
 - Delibera Agcom 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", art. 8;
 - Legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 giugno 2000, n. 136;
 - Legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 82 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale- del 5 maggio 2004, n. 104;
 - Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44;
 - Legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;
 - Delibera dell'Agcom n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183, nel testo coordinato con le modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004, 34/05/CSP dell'8 marzo 2005, 105/05/CSP del 28 luglio 2005, 132/06/CSP del 12 luglio 2006, 162/07/CSP del 31 ottobre 2007 e 12/08/CSP del 31 gennaio 2008;
 - Delibera 211/08/CSP del 24 settembre 2008, recante "Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 novembre 2008, n. 257.

4.2 Forme di pubblicità

Per analizzare il rispetto delle regole sulla trasmissione di eventi pubblicitari, occorre

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag. 28
	Data: 04/12/2017	

verificare l'intera programmazione quotidiana delle emittenti oggetto di monitoraggio, secondo quanto indicato al par. 1.2.

La giornata televisiva, che parte dalle ore 0.00 e termina alle ore 23:59:59, è suddivisa in 24 fasce orarie. A norma del nuovo art. 38, comma 13 del TU 177/2005, per "orario giornaliero di programmazione" si intende il tempo che intercorre, per ciascun giorno solare, tra l'inizio ed il termine effettivi delle trasmissioni di ciascuna emittente.

Ciascuno di tali eventi pubblicitari sarà individuato secondo la seguente classificazione:

- pubblicità tabellare: Pubblicità di contenuto predeterminato trasmessa dalle emittenti radiotelevisive (art 2, lettera ff), d.lgs. 177/05). È la "classica" pubblicità identificata come un insieme di SPOT, trasmessi in forma raggruppata nei cosiddetti break pubblicitari. Tali break vengono trasmessi sia all'interno che al di fuori dei programmi.
- Spot isolati: in alcuni programmi (principalmente eventi sportivi come partite di calcio, sci, formula 1, ecc.) possono essere trasmessi come "spot isolati" della durata di 5/7 secondi: Questi rientrano a tutti gli effetti nella pubblicità tabellare;
- Sovrimpressioni (o Esposizioni): marchio, generalmente, dello sponsor della manifestazione, appare per pochi secondi in un angolo dello schermo televisivo, sovrapposto al normale programma in corso, ed è generalmente preceduto da un segnale acustico;
- Sovrpressione animata o INLOGO (art. 5 delibera 211/08/CSP): pubblicità trasmessa in forma digitale in sovrpressione al normale programma, in una fascia dello schermo;
- Telepromozione: forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti (art 2, lettera mm) d.lgs. 177/2005 e artt. 12 e 13 del D.M. 581/93). In pratica è la pubblicizzazione televisiva di prodotti immessi sul mercato attraverso i normali veicoli di distribuzione (negozi, grandi magazzini, ecc.);
- Televendita: offerta diretta al pubblico trasmessa attraverso il mezzo televisivo allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni (art. 2, lettera ii) d.lgs. 177/2005 e art. 10 del D.M. 581/93);
- Sponsorizzazioni: ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi, allo scopo di promuovere il suo nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti. Può essere trasmessa sotto forma di Invito all'Ascolto (I.A.) oppure come Citazione (quest'ultima non rientra nei limiti di affollamento non essendo considerata a tutti gli effetti una forma di pubblicità). La

sponsorizzazione è assoggettata a specifica regolamentazione in relazione alla forma, alla durata e al posizionamento all'interno del programma sponsorizzato. (art 2, lettera hh) d.lgs. 177/2005 e artt. 3 e 4 del D.M. 581/93);

- Inserimento di prodotti: ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso, (art.2, lettera ll) d.lgs. 177/2005);
- Inviti all'ascolto (I.A.): eventi di breve durata (5/7 secondi) in cui si invita lo spettatore alla visione del programma sponsorizzato;
- Billboard d'inizio programma: breve spot di pochi secondi posizionato immediatamente prima l'inizio di un programma;
- Billboard di fine programma: breve spot di pochi secondi posizionato immediatamente dopo la fine di un programma;
- I.A. Promo: posizionato immediatamente prima dell'inizio o dopo la fine di un promo;
- I.A. Jingle: posizionato in prossimità di un break trasmesso all'interno di programmi; l'inserzionista è lo sponsor del programma;
- Citazione di inizio o di fine programma: è sempre un invito rivolto a visionare un programma o a ringraziare per aver assistito ad un programma da parte di uno sponsor, ma:
 - *non viene mai inquadrata la confezione del prodotto;*
 - *non c'è alcuna forma di promozione sonora, né visiva;*
 - *non viene esposta la scritta "Pubblicità".*
- Autopromozione (art. 1 delibera 211/08/CSP): si divide in:
 - Promo: annunci dell'emittente relativi ad una imminente (nella stessa giornata) o ad una futura trasmissione di programmi televisivi;
- Autopubblicità: annunci dell'emittente relativi a prodotti (collaterali) appartenenti allo stesso gruppo editoriale dell'emittente su cui lo spot viene trasmesso. (es. spot della Campagna abbonamenti Rai, spot del sito Web Mediasetonline, ecc.);
- Inpromo: annuncio di un programma che si presenta come sovrimpressioni animata.
- Annuncio di servizio pubblico o campagne sociali: messaggi di pubblica utilità trasmessi allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica relativamente ad argomenti di interesse sociale. Possono essere promossi da Enti statali o da altre Istituzioni pubbliche o private (art 5, comma 1, delibera 538/01/CSP).

L'autopromozione e l'annuncio di servizio pubblico/Campagna sociale non rientrano nel computo dell'affollamento né orario né giornaliero.

4.3 Rilevazioni

I controlli sulla pubblicità dovranno verificare:

- AFFOLLAMENTO:** controllo delle percentuali di pubblicità oraria e giornaliera

trasmessa;

- POSIZIONAMENTO: controllo delle modalità dell'inserimento dei messaggi pubblicitari nei programmi;
- DIVIETO di trasmissione di alcune pubblicità (spot di medicinali, prodotti da tabacco, bevande superalcoliche o, in determinati casi, alcoliche), oppure che in adiacenza di cartoni animati non siano trasmessi spot che contengano gli stessi personaggi del cartone; o che il presentatore non presenti all'interno di un programma una telepromozione senza cambio di contesto scenico etc (analisi del contenuto della pubblicità per alcuni prodotti e rispetto dei vincoli di trasmissione)

Per le rilevazioni si compilerà una tabella corrispondente alla verifica effettuata per ciascuna delle ipotesi di violazione, utilizzando i modelli delle tabelle in allegato.

Le tabelle dovranno riportare le seguenti informazioni:

- Emittente monitorata;
- Giorno mese anno della trasmissione;
- Ora minuti secondi della trasmissione;
- Titolo del programma al cui interno è stata rilevata l'infrazione;
- Descrizione dell'infrazione e riferimento normativo.

Di seguito vengono elencate le possibili violazioni alla normativa, suscettibili, allo stato attuale, di rilievo ad esito del monitoraggio:

- Affollamento orario per spot (art 38, comma 9, decreto legislativo 177/05);
- Affollamento giornaliero per spot (art 38, comma 9, decreto legislativo 177/05);
- Spot pubblicitari e di televendita isolati e inserimento di pubblicità televisiva e di spot di televendita (art 37, comma 2, decreto legislativo 177/05 e art. 4, comma 5, delibera 538/01/CSP come modificata dalle delibere 250/04/CSP e 105/05/CSP);
- Interruzione di opere teatrali, liriche e musicali (art 37, comma 3, decreto legislativo 177/05 e art 3, delibera 211/08/CSP);
- Interruzione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film per la tv (ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate) e documentari di durata inferiore a 30 minuti (art 37, comma 4, decreto legislativo 177/05);
- Interruzione di programmi religiosi (art 37, comma 5, decreto legislativo 177/05);
- Interruzione di programmi per bambini (art 37, comma 5, decreto legislativo 177/05 e art 4 comma 6, delibera Agcom 538/01/CSP);
- Personaggi di cartoni animati utilizzati in spot pubblicitari adiacenti ai cartoni stessi (art 3, comma 4, delibera Agcom 538/01/CSP e successive modifiche);
- Presentazione di televendite da parte dello stesso conduttore del programma nello stesso contesto scenico (art 3, comma 4, delibera Agcom 538/01/CSP);
- Riconoscibilità del messaggio pubblicitario (pubblicità non segnalata) (art. 36/bis comma 1, lett. a) decreto legislativo 177/05 e art 3, commi 1 e 2, delibera 538/01/CSP);

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag. 31
	Data: 04/12/2017	

- Pubblicità che fa richiamo a presentatori di TG o rubriche di attualità, (art.3, comma 5, delibera 538/01/CSP);
- Pubblicità contenente parodie o imitazioni di programmi, divieto di sponsorizzazione di programmi (art 3, comma 6, delibera 538/01/CSP);
- Divieto di sponsorizzazione di TG e notiziari (art 7, commi 1 e 2, DM 581/93);
- Sponsorizzazioni dei programmi contenitore (art. 9, commi 1 e 2, D.M. 581/93);
- Divieto di pubblicità e televendite di bevande alcoliche (art 1, comma 1, lett. b), legge n.37/06; art 4.4 Codice autoregolamentazione Tv e Minori, modalità di cui all'art 37, comma 9, decreto legislativo 177/05; art. 8 del D.M. 581/93);
- Divieto di pubblicità di sigarette e tabacco (art 36bis, comma 1, lett. d), decreto legislativo 177/05 e art. 8 del D.M. 581/93);
- Divieto di pubblicità di prodotti medicinali e cure mediche (art 36bis, comma 1, lett. f) e art. 37, c. 8, decreto legislativo 177/05 e art. 8 del D.M. 581/93);
- Divieto di trasmissione di spot reclamizzanti servizi di astrologia, cartomanzia, pronostici del gioco del lotto, enalotto, totocalcio, totogol totip lotterie e giochi di tipo interattivo dalle ore 7 alle ore 24 (art 5ter, comma 6, delibera 538/01/CSP modificata dalla delibera 34/05/CSP).

4.4 Affollamento

Per il calcolo dell'affollamento occorre effettuare il monitoraggio dell'intera giornata televisiva. Si compilerà la tabella relativa al calcolo degli affollamenti sommando le durate degli eventi pubblicitari. Ai fini del computo dell'affollamento, l' art. 38, comma 13 del TU 177/2005 prevede che l'ora di orologio si computa partendo, per ciascuna giornata di programmazione, dall'ora e dal minuto di inizio delle trasmissioni di ciascuna emittente.

Vanno esclusi dal computo dell'affollamento (art. 38, commi 6 e 12, e art. 40 bis del TU 177/2005):

- annunci delle emittenti, anche analogiche, relativi ai propri programmi ed ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati,
- citazioni, ovvero gli annunci di sponsorizzazione;
- inserimenti di prodotti;
- autopromozioni e attività di informazione e di comunicazione istituzionale, compresi i messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse;
- messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore;
- brevi messaggi pubblicitari rappresentati da anteprime di opere cinematografiche europee di prossima programmazione;
- finestre di televendita di durata non inferiore a 15 minuti.

Se uno spot iniziato nell'ora precedente prosegue nell'ora successiva, cioè la sua durata è a cavallo di due diverse fasce orarie, ai fini dell'affollamento verrà suddiviso secondo il suo reale peso (cioè suddividendo le durate per le due diverse fasce).

Le rilevazioni dell'affidatario evidenzieranno:

- affollamento orario: tale limite non deve superare il 25% dell'ora. È possibile arrivare fino al 27% nel caso in cui ci sia compensazione nelle ore antecedente o successiva; comprende la pubblicità tabellare (spot, sovrimpressioni e sovrimpressione animata/in logo) + le comunicazioni dello sponsor del programma diverse dalle forme di sponsorizzazione ammesse (Inviti all'ascolto, Jingle e Billboard) + le telepromozioni e le finestre di televendite di durata inferiore a 15 minuti;
- affollamento giornaliero: tale limite non può eccedere il 25% della programmazione giornaliera e comprende la pubblicità tabellare (spot, sovrimpressioni e sovrimpressione animata/in logo) + le comunicazioni dello sponsor del programma diverse dalle forme di sponsorizzazione ammesse (Inviti all'ascolto, Jingle e Billboard) le telepromozioni e le finestre di televendite di durata inferiore a 15 minuti.

4.4.1 Detrazione per inserimento di frame neri

Per tener conto dell'inserimento di frame neri tra uno spot e l'altro, prassi eseguita dalla maggior parte dei concessionari di pubblicità, si ritiene ragionevole l'adozione di una tolleranza pari a 10/25 di secondo (400 millisecondi - 10 frames a spot) per ogni spot trasmesso.

La detrazione può variare in considerazione del numero di eventi pubblicitari assimilati a spot (ad esempio Jingle, sovrimpressioni, sovrimpressioni animate e Billboard sono tutti assimilati a spot) trasmessi in una stessa ora.

Tale valore sarà quindi variabile, dipenderà dal numero di eventi pubblicitari trasmessi e dovrà essere quindi conteggiato di volta in volta, tenendo presente che sarà dato dalla funzione: Numero di spot trasmessi nell'ora moltiplicato per 10/25 di secondo.

4.4.2 Affollamento orario

Limite del 25% \pm 2% dell'ora precedente o successiva (art. 38 comma 9, d.lgs. 177/05).

Tutte le percentuali raggiunte nell'ora superiori al 27% corrispondente a 16 minuti 12 secondi (972 secondi) saranno considerate violazioni.

Nel caso di percentuale rilevata tra il 25 e il 27 dovranno essere esaminate anche le percentuali nelle fasce adiacenti. Nel caso in cui sia possibile compensare la percentuale in eccesso nell'ora precedente non si avrà violazione.

Esempio pratico: nel caso di valore calcolato in una determinata fascia oraria pari al 26,5% si ha violazione solo se il valore in eccesso rispetto al valore del 25%, cioè 1,5%, aggiunto al

valore percentuale riscontrato nella fascia oraria precedente non supera il 25%. Se nella fascia oraria precedente il valore raggiunto è uguale o prossimo al 25%, non si ha la possibilità di recupero dell'eccedenza, e allora si va a considerare la fascia oraria successiva. Si ha riscontro di violazione se la somma del valore di pubblicità trasmessa e l'eccedenza della percentuale dell'ora precedente è superiore al 27 %, mentre non lo è (violazione) se la somma risulta inferiore.

4.4.3 Affollamento giornaliero

Limite non superiore al 25% della programmazione giornaliera (art. 38, comma 9, d.lgs 177/05).

Per il riscontro valutativo di questa violazione devono essere presi in esame e conteggiati tutti i messaggi pubblicitari come più sopra indicati. Il limite giornaliero di pubblicità trasmessa, dato dalla somma delle percentuali orarie dell'intera giornata televisiva (corrispondente alla giornata solare) non potrà superare 6 ore (pari a 360 minuti).

Tutte le informazioni ricavate dall'analisi delle registrazioni della programmazione diffusa dalle emittenti monitorate dovranno essere raccolte in forma tabellare, secondo i modelli riportati in Allegato.

Nella tabella Allegato K relativa agli affollamenti orari e giornalieri, sono riportati i valori ottenuti conteggiando i messaggi pubblicitari come più sopra indicati. La tabella, relativa ad una unica emittente, riporta nelle righe i giorni del mese e in colonna le 24 fasce orarie e il totale giornaliero. I valori degli affollamenti, riportati per giorno e per ciascuna fascia oraria, vengono indicati in minuti e secondi e in valore percentuale.

Dopo la compilazione della tabella in Allegato K, analizzando in dettaglio i valori monitorati, si procederà alla redazione della tabella finale riassuntiva degli sforamenti, ossia delle violazioni riscontrate. Si veda al proposito la scheda in Allegato L, in cui le frecce stanno ad indicare che in quella fascia oraria l'eccedenza fino al 2% rispetto al valore del 25% è stata recuperata. Laddove non c'è possibilità di recupero viene indicato nella casella il valore dello sforamento.

Un quadro complessivo delle rilevazioni sarà riportato compilando le tabelle riprodotte nella scheda in Allegato M.

4.5 Posizionamento della pubblicità all'interno e tra programmi

A norma dell'art. 37, comma 2, del TU 177/2005 gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezione, salvo se inseriti in eventi sportivi. La pubblicità televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma ma non ne deve essere pregiudicata l'integrità, tenendo conto degli intervalli naturali nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari.

A norma dell'art. 37, comma 7, del d.lgs. 177/2005, ai fini delle interruzioni pubblicitarie, per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, al lordo della pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.

4.5.1 Interruzioni di programmi sportivi per spot isolati

(art 37, comma 2 TU 177/05 e art 4, comma 5, delibera 538/01/CSP come modificata dalle delibere 250/04/CSP e 105/05/CSP)

Gli sport che dovranno essere monitorati sono gli sport il cui regolamento sportivo ne prevede la suddivisione in tempi distinti (ad esempio calcio, tennis, ma anche pugilato, pallacanestro, pallavolo) ove il gioco è fermo ed è possibile inserire pubblicità senza che venga interrotta l'azione di gioco e per questo il telespettatore venga danneggiato.

Non devono essere invece monitorati gli sport di tipo continuativo (motociclismo, automobilismo, etc... esclusi da questa fattispecie di violazione).

Ai sensi dell'art 4.1. della delibera 105/05/CSP, si deve controllare che il numero massimo di spot trasmessi durante l'intera partita o gara sportiva non sia superiore a sei. Per ciascuno spot isolato trasmesso all'interno della partita (di calcio, o altro) deve essere specificata l'azione sportiva interrotta (precedente all'interruzione o successiva ad essa) con la messa in onda dello spot (ad es. calcio di punizione, rimessa laterale, rimessa da fondo etc., palleggio) secondo il regolamento sportivo (FIFA per il calcio o altri).

Nel caso del calcio, sarà considerata violazione la trasmissione di spot superiori a sei e l'eventuale interruzione di azione sportiva se lo spot è trasmesso in corrispondenza di eventi diversi da:

- le sostituzioni dei giocatori;
- l'accertamento degli infortuni dei calciatori;
- il trasporto dei calciatori infortunati fuori dal terreno di gioco.

La Tabella "Interruzioni di partite di calcio per inserimento di spot isolati" – riprodotta in Allegato N - dovrà contenere le seguenti informazioni:

- emittente;
- indicazione dell'incontro di calcio, della data di trasmissione, nonché dell'ora d'inizio e fine dello stesso;
- per ogni interruzione indicazione dell'orario con specificazione del minuto e secondo dell'inizio e della fine;
- tipo di pubblicità inserita.

4.5.2 Interruzione di opere teatrali, opere cinematografiche, liriche e musicali

(art 37, commi 3 e 6, TU 177/05)

Vanno controllate tutte le emittenti locali, ad eccezione di quelle che effettuano

l'interconnessione.

Per l'individuazione di eventuali episodi per questa fattispecie di violazione dovranno essere monitorate le opere teatrali, i film, le opere di musica lirica e le opere musicali.

Le verifiche da effettuare dovranno essere le seguenti:

- Le interruzioni pubblicitarie nelle opere teatrali, nei film, nelle opere liriche e musicali possono essere inserite, oltre che nelle pause o tra un tempo e l'altro, anche in numero di due per ogni atto o tempo indipendentemente dalla sua durata;
- Le opere di durata compresa tra i 90-109 minuti possono essere interrotte 2 volte per ogni atto o tempo;
- Le opere di durata superiore a 110 minuti possono essere interrotte 3 volte oltre a 1 ulteriore interruzione per ogni periodo di 45 minuti.

La Tabella "Interruzione di opere teatrali, film, opere liriche e musicali" – riprodotta in Allegato O - dovrà essere compilata secondo le seguenti indicazioni:

- Titolo del programma interrotto con indicazione della data di trasmissione, nonché dell'ora d'inizio e fine dello stesso;
- Genere del programma;
- Per ciascuna interruzione, indicazione dell'orario con specificazione del minuto e secondo dell'inizio e della fine dell'interruzione;
- Durata dell'interruzione;
- Tipo di pubblicità inserita.

4.5.3 Interruzione di programmi religiosi

(art. 37, comma 5, decreto legislativo n. 177/05)

- Dovranno essere monitorati tutte le funzioni religiose di qualsiasi durata, che non possono mai essere interrotte.
- Per la rilevazione si utilizza la Tabella P in allegato.

4.5.4 Interruzione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione

(art 37, comma 4, TU 177/05)

I programmi che devono essere monitorati sono i notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, per verificare il rispetto di quanto stabilito dall'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 177/05.

La Tabella "Interruzione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione" – riprodotta in Allegato Q - dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Emittente;
- Titolo programma, data di trasmissione con indicazione dell'orario di inizio e fine;

- Genere del programma (notiziari, rubriche di attualità, documentari, funzioni religiose, programmi per bambini);
- Durata lorda del programma (comprensiva dei messaggi pubblicitari inseriti all'interno del programma);
- Numero di interruzioni pubblicitarie;
- Orario di inizio e fine delle interruzioni pubblicitarie;
- Tipo della pubblicità inserita.

4.5.5 Interruzione di cartoni animati

(artt. 3, 34 TU 177/05 e art. 4, comma 7 delibera 538/01/CSP)

Dovranno essere monitorati i cartoni animati e controllare che non siano trasmesse pubblicità per verificare il rispetto di quanto stabilito decreto legislativo n. 177/05 e della delibera n. 538/01/CSP.

La tabella "Interruzione di cartoni animati" (Allegato R) dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Emittente;
- Titolo del programma per bambini con indicazione della data di trasmissione e dell'orario di inizio e di fine;
- Numero degli eventi pubblicitari inseriti con indicazione dell'orario di inizio e fine;
- di pubblicità inserite;
- Ora di inizio e ora di fine di ciascuna interruzione.

4.5.6 Interruzione di programmi per bambini

(art. 37, comma 5, TU 177/05 e art. 4, comma 6, delibera 538/01/CSP)

I programmi che dovranno essere monitorati saranno quelli trasmessi nella fascia protetta, ore 16-19, e destinati solo ai bambini.

La tabella "Interruzione programmi per bambini" (in Allegato S) dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Emittente;
- Titolo del programma per bambini con indicazione della data di trasmissione e dell'orario di inizio e di fine;
- Numero degli eventi pubblicitari inseriti con indicazione dell'orario di inizio e fine;
- Tipo di pubblicità inserite;
- Ora di inizio e ora di fine di ciascuna interruzione.

4.6 Riconoscibilità del messaggio pubblicitario (pubblicità non segnalata)

(artt. 36 bis, 37 e 39 TU 177/05; art 3, commi 1 e 2, delibera AgCom 538/01/CSP)

Ogni trasmissione di pubblicità dovrà essere opportunamente segnalata o con scritte

sovrimpresse sul video o con avviso acustico, in maniera che il telespettatore possa distinguere la pubblicità dal programma trasmesso.

In particolare:

- la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma, con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali (art. 37, comma 1, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);
- nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita devono essere inserite le scritte "pubblicità" o "televendita";
- è vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi;
- è vietata la diffusione di messaggi pubblicitari da parte del conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso;
- è vietato trasmettere pubblicità e televendite che imitano o costituiscono la parodia di un particolare programma prima o dopo la trasmissione e durante i suoi intervalli;
- i programmi contenitore sponsorizzati, devono essere chiaramente riconoscibili in quanto tali.

Sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte (art. 36 bis, comma 1, lettera a) T.U. 177/2005).

4.7 Pubblicità e minori

Le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose. (art. 36 bis, comma 1 lettera g), T.U. 177/2005).

4.8 Analisi, per specifici contenuti, di spot pubblicitari

Personaggi di cartoni animati utilizzati in spot pubblicitari adiacenti ai cartoni stessi (art 3, comma 4, delibera Agcom 538/01/CSP e successive modifiche).

Dovranno essere controllati i break adiacenti alla trasmissione di un cartone per verificare se gli spot utilizzino gli stessi personaggi del cartone trasmesso (ad esempio il giornalino "Topolino" dopo aver trasmesso il cartone di Disney – (Allegato T).

Presentazione di televendite da parte dello stesso conduttore del programma nello stesso

contesto scenico (art 3, comma 4, delibera Agcom 538/01/CSP).

Dovrà essere verificato che se nel corso di un programma il presentatore presenta una televendita, l'ambientazione o lo sfondo dello studio siano diversi da quelli del programma, oppure i costumi siano diversi etc, cioè si verifichi che sia un cambio di contesto scenico (Allegato U).

Pubblicità che fa richiamo a presentatori di TG o rubriche di attualità, (art.3, comma 5, delibera 538/01/CSP).

I messaggi pubblicitari, le televendite e le telepromozioni non devono fare richiamo a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità ai sensi dell'art 3, comma 5, delibera 538/01/CSP (Allegato V).

Pubblicità contenente parodie o imitazioni di programmi, divieto di sponsorizzazione di programmi (art 3, comma 6, delibera 538/01/CSP).

Non devono essere trasmesse pubblicità e televendite che imitano o sono la parodia di un particolare programma prima o dopo la sua trasmissione, né durante gli intervalli ai sensi dell'art 3, comma 6 della delibera 538/01/CSP (Allegato W).

Divieto di sponsorizzazione di TG e notiziari (art 7, commi 1 e 2, DM n° 581/93).

I telegiornali e comunque i notiziari radiotelevisivi di carattere politico, economico e finanziario, nonché i programmi di consulenza per i consumatori, non possono essere sponsorizzati ai sensi dell'art 7, commi 1 e 2, D. M. n° 581 del 1993 (Allegato X)..

Sponsorizzazioni dei programmi contenitore (art. 9, commi 1 e 2, D.M. n° 581/93).

I programmi sponsorizzati, inseriti in un programma contenitore e identificati all'interno dello stesso con sigle di apertura e chiusura, i film / film tv / le serie televisive identificati da un titolo di testa o di coda, devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e con l'indicazione del nome e/o del logo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma ai sensi dell'art 9 comma 1 del D.M. n° 581 del 1993. Va verificato inoltre che il programma contenitore non comprenda più di un programma sponsorizzato per ogni ora intera di trasmissione ai sensi dell'art 9 comma 2 del D.M. n° 581 del 1993 (Allegato Y).

Divieto di pubblicità di bevande alcoliche (artt. 36 bis, comma, 1 lettera e) e 37, comma 9, d.lgs. 177/05; art. 1; comma 1, lettera b), legge n. 37/2006; art 4.4 Codice autoregolamentazione Tv e Minori).

Le modalità di trasmissione di spot e televendite reclamizzanti bevande alcoliche deve avvenire in conformità con quanto descritto all'artt. 36 bis comma 1 lettera e) e 37, comma 9 del decreto legislativo 177/05, e successive modifiche.

Come prescritto, non possono essere trasmessi spot pubblicitari reclamizzanti bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag. 39
	Data: 04/12/2017	

pubblicitarie immediatamente precedenti e successive.

Eventuali violazioni andranno riportate in una apposita tabella per ciascun canale monitorato (Allegato Z).

Divieto di pubblicità di sigarette e tabacco (art 36 bis, comma 1, lettera d) d.lgs. 177/05 e art. 8 del D.M. 581/93).

Ai sensi dell'art 36 bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 177/05 è fatto divieto di pubblicizzare in tv sigarette e tabacco (Allegato AA).

Divieto di pubblicità di prodotti medicinali e cure mediche (art. 36 bis comma 1, lettera f), decreto legislativo n. 177/05).

È vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche ottenibili esclusivamente su prescrizione medica.

La pubblicità radiofonica e televisiva di strutture sanitarie è regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 175, come modificata dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, nonché dall'articolo 7, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni (Allegato BB).

Divieto di trasmissione di spot reclamizzanti servizi di astrologia, cartomanzia, pronostici del gioco del lotto, enalotto, totocalcio, totogol totip lotterie e giochi di tipo interattivo dallo ore 7 alle ore 24 (art. 5 ter, comma 6, delibera 538/01/CSP modificata dalla delibera 34/05/CSP).

Ai sensi dell'art. 5 ter, comma 6 della delibera 538/01/CSP modificata dalla delibera 34/05/CSP, gli spot reclamizzanti servizi di astrologia, cartomanzia, pronostici del gioco del lotto, enalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi di tipo interattivo, non possono essere trasmessi dalle ore 7 alle ore 24, (è consentita la loro trasmissione, quindi, dalle ore 24.01 alle ore 6.59).

Inoltre, durante tali spot è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica ai sensi dell'art 5 ter, comma 1. (Allegato CC).

Le televendite di tali servizi di astrologia, cartomanzia, lotto e simili possono essere trasmesse dalle ore 23,01 alle 6.59 ai sensi dell'art 5 ter, comma 3, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche (Allegato DD). Se fanno utilizzo di numerazioni a sovrapprezzo, devono recare la scritta in sovrapposizione: "Facoltà per l'utente di attuare il blocco selettivo di chiamata" ai sensi dell'art 5 ter, comma 5.

Divieto di mostrare il logo di una sponsorizzazione (art. 39, comma 6, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

Il TU 177/2005 sancisce il divieto di mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i

programmi per bambini, i documentari ed i programmi religiosi (art. 39, comma 6, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). (Allegato EE).

5. Analisi, per specifici contenuti, di spot pubblicitari

5.1 Personaggi di cartoni animati utilizzati in spot pubblicitari adiacenti ai cartoni stessi (art.3, comma 4, delibera AGCOM 538/01/CSP e s.m.)

Dovranno essere controllati i break adiacenti alla trasmissione di un cartone per verificare se gli spot utilizzino gli stessi personaggi del cartone trasmesso (ad esempio il giornalino *典 opolino*) dopo aver trasmesso il cartone di Disney (**Allegato T**)

5.2 Presentazione di televendite da parte dello stesso conduttore del programma nello stesso contesto scenico (art.3, comma 4, delibera AGCOM 538/01/CSP e s.m.)

Dovr• essere verificato che se nel corso di un programma il presentatore presenta una televendita, l'ambientazione e lo sfondo dello studio siano diversi da quelli del programma, oppure i costumi siano diversi etc, cio• si verifichi che sia un cambio di contesto scenico (**Allegato U**).

5.3 Pubblicità che fa richiamo a presentatori di TG o rubriche di attualità (art.3, comma 5, delibera AGCOM 538/01/CSP e s.m.)

I messaggi pubblicitari, le televendite, e le telepromozioni non devono fare richiamo a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualit• *ai sensi dell'articolo 3, comma 5, delibera 538/01/CSP (Allegato V)*

5.4 Pubblicità contenente parodie o imitazioni di programmi, divieto di sponsorizzazione di programmi (art.3, comma 6, delibera AGCOM 538/01/CSP e s.m.)

Non devono essere trasmesse pubblicit• e televendite che imitano o sono la parodia di un particolare programma prima o dopo la sua trasmissione, n• durante gli intervalli *ai sensi art.3, comma 6, delibera AGCOM 538/01/CSP (Allegato W)*

5.5 Divieto di sponsorizzazione di TG e notiziari (art.7, comma 1 e 2 , DM n.581/93)

I telegiornali e comunque i notiziari radiotelevisivi di carattere politico, economico e

finanziario, nonch  i programmi di consulenza per i consumatori, non possono essere sponsorizzati ai sensi dell'*art.7, comma 1 e 2, DM n.581 del 1993 (Allegato X)*.

5.6 Sponsorizzazione dei programmi contenitore (art.9, comma 1 e 2, DM n.581/93)

I programmi sponsorizzati, inseriti in un programma contenitore e identificati all'interno dello stesso con sigle di apertura e chiusura, i film/ film tv/ serie televisive identificati da un titolo di testa o di coda, devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e con l'indicazione del nome e/o del logo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma ai sensi dell'*art.9, comma 1 e 2, DM n.581/93*. Va verificato inoltre che il programma contenitore non comprenda pi  di un programma sponsorizzatore per ogni ora intera di trasmissione *ai sensi dell'art.9, comma 2, del DM n.581/93 (Allegato Y)*

5.7 Divieto di pubblicit  di bevande alcoliche (artt.36 bis, comma 1, lettera e, e 37, comma 9, d.lgs. 177/05; art.1, comma 1, lettera b) legge n.37/2006; art.4.4 Codice di autoregolamentazione TV e minori)

Le modalit  di trasmissione di spot e televendite, reclamizzanti bevande alcoliche devono avvenire in conformit  con quanto descritto all'*artt.36 bis, comma 1, lettera e) e 37, comma 9 del d.lgs.177/05, e s.m.*

Come prescritto, non possono essere trasmessi spot pubblicitari reclamizzanti bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie i immediatamente precedenti e successive.

Eventuali violazioni andranno riportate in una apposita tabella per ciascun canale monitorato **(Allegato Z)**.

5.8 Divieto di pubblicit  di sigarette e tabacco (art.36 bis, comma 1, lett. d) d.lgs. 177/05 e art.8 del DM 581/93)

Ai sensi dell'*art.36 bis, comma 1, lett d) del decreto legislativo 177/05*   fatto divieto di pubblicizzare in tv sigarette e tabacco **(Allegato AA)**.

5.9 Divieto di pubblicit  di prodotti medicinali e cure mediche (art.36 bis, comma 1, lett.f), d.lgs.n.177/05)

E' vietata la pubblicit  radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche ottenibili esclusivamente su prescrizione medica.

La pubblicit  radiofonica e televisiva di strutture sanitarie   regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicit  sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.175, come modificata dalla legge 26 febbraio 1999 n.42, dalla legge 14 ottobre 1999, n.362, nonch  dall'articolo 7, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n.112 e s.m. (**Allegato BB**).

5.10 Divieto di trasmissione di spot reclamizzanti servizi di astrologia, cartomanzia, pronostici del gioco del lotto, enalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi di tipo interattivo dalle ore 7 alle ore 24 (art.5 ter, comma 6, delibera 538/01/CSP modificata dalla delibera 34/05/CSP)

Ai sensi dell'art.5 ter, comma 6, della delibera 538/01/CSP modificata dalla delibera 34/05/CSP, gli spot reclamizzanti servizi di astrologia, cartomanzia, pronostici del gioco del lotto, enalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi di tipo interattivo non possono essere trasmessi dalle ore 7 alle ore 24 (  consentita la loro trasmissione, quindi, dalle ore 24.01 alle ore 6.59).

Inoltre, durante tali spot   vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che a loro volta inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizio a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica ai sensi dell'art.5 ter, comma 1 (**Allegato CC**).

Le televendite di tali servizi di astrologia, cartomanzia, lotto e simili possono essere trasmesse dalle ore 23.01 alle 6.59 ai sensi dell'art.5 ter, comma 3 della delibera 538/01/CSP e s.m. (**Allegato DD**).

Se fanno utilizzo di numerazioni a sovrapprezzo devono recare la scritta in sovrapposizione: "Facolt  per l'utente di attuare il blocco selettivo di chiamata" ai sensi dell'art.5 ter comma 5.

5.11 Divieto di mostrare il logo di una sponsorizzazione (art.39, comma 6, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)

Il TU 177/05 sancisce il divieto di mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari ed i programmi religiosi (art.39, comma 6, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) (**Allegato EE**).

6. Emittenti a carattere comunitario

Qualora il monitoraggio riguardi anche emittenti a carattere comunitario la rilevazione e l'analisi dei dati dovranno tenere conto della normativa specifica. In particolare, l'art.2,

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 43
	Data: 04/12/2017	

comma 1 del TU 177/2005 «emittenti a carattere comunitario», l'emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21 ».

7. Sondaggi. Obiettivi della vigilanza in materia di sondaggi.

L'affidataria dovrà verificare il rispetto da parte delle emittenti soggette alla vigilanza dei criteri fissati in tema di sondaggi dal Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa AGCOM n.256/10/CSP del 9 dicembre 2010 come successivamente modificata, sia per quanto riguarda i sondaggi d'opinione, che per quanto riguarda quelli politici ed elettorali.

In particolare, l'affidataria dovrà verificare la completezza e la correttezza della pubblicazione o diffusione dei risultati di un sondaggio (ogni sondaggio deve essere accompagnato dalla Nota informativa) e la contestualità fra la diffusione dei risultati dello stesso e l'invio del Documento all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (per i sondaggi d'opinione) o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria (per i sondaggi politici ed elettorali), mediante i rispettivi siti internet.

Ove l'affidataria rilevi l'avvenuta violazione della normativa suddetta, dovrà darne pronta comunicazione al Corecom Marche, al massimo entro il termine di cinque giorni dal riscontro al fine di consentire il puntuale avvio del relativo procedimento da parte del Corecom stesso ai sensi della normativa vigente.



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 44
	Data: 04/12/2017	

Allegato al Capitolato tecnico prestazionale

SCHEDE TECNICHE



ALLEGATO A: SCHEDA TELEGIORNALI

Elementi identificativi telegiornale

Data:

Canale:

Testata:

Edizione:

Orario di inizio: Orario di fine:

Pubblicità Orario di inizio: Orario di fine:

Durata netta:

Conduttore:

Notizia

Argomento:

Macroargomento

Descrizione

Soggetto che parla:

Cognome Nome

Macrocategoria soggetto:

Microcategoria soggetto:

Partito:

Tempo: inizio intervento: fine intervento:

Durata complessiva:

Notizia:

Argomento:

Macroargomento



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 47
	Data: 04/12/2017	

Cognome	Nome
Macrocategoria soggetto:	
Microcategoria soggetto:	
Partito:	
<u>Tempo</u> : inizio intervento:	fine intervento:
Durata complessiva:	
<u>Argomento</u> :	
Macroargomento	
Descrizione:	
Orario di inizio: orario di fine:	
totale tempo argomento	



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 48
	Data: 04/12/2017	

ALLEGATO B: ELENCO DELLE CATEGORIE DEI SOGGETTI DEL PLURALISMO SOCIALE

1. SOGGETTI SOVRANAZIONALI

Onu, Nato
Altri soggetti sopranazionali (es. OMS)
Diplomatici

2. UNIONE EUROPEA

Unione Europea
Commissione Europea
Parlamento europeo
Partiti e movimenti europei
Consiglio europeo
BCE
Altro

3. SOGGETTI E ORGANI COSTITUZIONALI

Presidente della Repubblica
Presidente del Senato
Vicepresidenti del Senato
Presidente della Camera
Vicepresidenti della Camera
Presidente del Consiglio
Governo/Ministri/Sottosegretari
Corte Costituzionale
Commissioni (Parlamentari, Giunte etc...)
Commissione Parlamentare di Vigilanza
Parlamento
Apparati e funzionari dei soggetti costituzionali
Ministeri e dipartimenti



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	49

CNEL

Altro

4. ISTITUZIONI PUBBLICHE E ORGANISMI NAZIONALI

AgCom

Antitrust

Altre Autorità indipendenti e di garanzia

Commissari straordinari

Corpo Diplomatico

Istat, CNR, Istituto Superiore di Sanità, INPS, etc.

Corte dei conti

Altro

5. SOGGETTI POLITICO – ISTITUZIONALI NON ITALIANI

Capi di Stato

Sovrani

Capi di Governo/Ministri

Partiti e Movimenti

Altro

6. PARTITI, MOVIMENTI POLITICI, ESPONENTI DI PARTITO ITALIANI

Senatori a vita

Partiti/Esponenti di partito

Candidati

Movimenti politici (no tav, no global, etc...)

Comitati/Associazioni/ Organismi collettivi (Referendum)

7. AMMINISTRATORI LOCALI

Amministratori di Regioni e coordinamento delle Regioni

Amministratori di Comuni, Province, Consorzi, Anci, Upi, ecc...

Dirigenti/dipendenti di Regioni



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 50
	Data: 04/12/2017	

Dirigenti/dipendenti di Comuni, Province, Consorzi, Anci, Upi, etc...

Altro

8. *GIUSTIZIA*

Consiglio Superiore della magistratura

Magistrati

Avvocati

Giudici di pace

Dirigenti Istituti di pena

Corte di cassazione

Consiglio di Stato

TAR

Altro

9. *FORZE ARMATE E SICUREZZA PUBBLICA*

Esercito, Marina, Aeronautica, carabinieri

Guardia di Finanza

Prefetti

Polizia

Vigili del fuoco, Guardie forestali, Guardie carcerarie, etc.

Protezione civile (anche C.R.I. e altre Associazioni di volontariato della

Protezione civile)

Vigilanza (vigilantes)

Altro

10. *VATICANO E ALTRI SOGGETTI CONFENSIONALI*

Vaticano e Chiesa cattolica

Soggetti ed esponenti della religione ebraica

Soggetti ed esponenti della religione musulmana

Altri soggetti confessionali



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 51
	Data: 04/12/2017	

11. ASSOCIAZIONI DI SOGGETTI DI RILIEVO PER IL PLURALISMO SOCIALE

Associazionismo ambientalista
Associazionismo per la solidarietà sociale
Associazionismo per la difesa dei diritti
Associazionismo per la tutela dei consumatori
Associazionismo per la tutela degli immigrati, minoranza etniche e linguistiche, etc.
Associazioni e movimenti cattolici
Esponenti di movimenti, associazioni di base, centri sociali
Altro

12. PROTAGONISTI SOCIALI

Anziani
Bambini
Giovani
Disabili
Immigrati, extracomunitari
Minoranze etniche e linguistiche
Donne
Altro

13. MONDO ECONOMICO/FINANZIARIO

Esponenti mondo economico/finanziario
Imprenditoria/Imprenditori/Industria/Industriali/(Autostrade)
Banche/Istituti di credito e risparmio
Dirigenti e dipendenti di aziende a partecipazione statale (Alitalia, Enel, Ferrovie)
Operatori finanziari e assicuratori
Operatori turistici
Banca d'Italia
Altro

14. SINDACATI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 52
	Data: 04/12/2017	

Vertici sindacali

Sindacati autonomi

Base sindacale

Movimenti sindacali

Confindustria,

Confagricoltura, Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio, CNA, etc...

Sindacati di categoria

Altro

15. MONDO DELL'INFORMAZIONE

Gruppi editoriali/Emittenti (Televisioni e Radio)

Gruppi editoriali/Testate (Stampa)

Giornalisti, vignettisti

Rai

Mediaset

Aeranti-Corallo

FRT

Associazioni di categoria

FNSI

FIEG

Altro

16. MONDO DELLE PROFESSIONI

Artigiani, commercianti, esercenti

Informatici/Operatori web

Insegnanti

Medici, Paramedici, Farmacisti, Psicoterapeuti

Operatori ambientali

Professioni tecnico-scientifiche

Associazioni di categoria

Altro



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 53
	Data: 04/12/2017	

17. ESPERTI E MONDO DELLA SCIENZA

Ricercatori ed esperti degli Istituti di ricerca
Docenti universitari, Esponenti del mondo universitario
Accademia dei Lincei e altre accademie
Altro

18. MONDO DELLA CULTURA

Artisti, scrittori
Operatori culturali
Club, associazioni, fondazioni
Altro

19. MONDO DELLO SPETTACOLO

Autori cinematografici, televisivi, critici, registi
Attori, cantanti, musicisti
Conduttori
Show girl/man
Tecnici
Club, associazioni e fondazioni
Altro

20. MONDO DELLO SPORT

Sport e sportivi
Organizzazioni e associazioni sportive
Altro

21. SOGGETTI DELLA CRONACA

Indiziati
Detenuti
Terroristi e gruppi terroristici



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	54

Vittime e testimoni

Familiari delle vittime

Altro

22 GENTE COMUNE

Intervistati

Altro



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 55
	Data: 04/12/2017	

ALLEGATO C: I SOGGETTI DEL PLURALISMO POLITICO

Ai fini del monitoraggio vengono considerati soggetti politici le formazioni politiche e i singoli esponenti politici.

Per formazioni politiche si intendono:

- 5** gli schieramenti;
- 6** i partiti;
- 7** le liste civiche;
- 8** i movimenti politici.

Per singoli esponenti politici si intendono:

- 9** gli esponenti di formazioni politiche;
- 10** gli esponenti non ascrivibili a formazioni politiche definite e individuabili. Tali esponenti vengono raggruppati nella categoria “Altri” prevista nell’elenco dei soggetti politici.

Sono considerati esponenti di formazioni politiche:

- 11** gli eletti a livello nazionale e locale;
- 12** coloro che si collocano ai livelli organizzativi e funzionali delle formazioni politiche;
- 13** gli esponenti qualificati, ossia esponenti che, sebbene non eletti e non collocabili ai livelli organizzativi e funzionali delle formazioni politiche, rivestono posizioni di rilievo in termini di influenza all’interno di una formazione politica;
- 14** i simpatizzanti, i militanti, gli iscritti.

La lista dei soggetti politici è “aperta”, suscettibile di variazioni, in quanto segue i cambiamenti del quadro politico; ogni eventuale modifica e/o integrazione avviene solo quando i cambiamenti (nascita di nuovi gruppi, nascita di liste elettorali, diverse denominazioni o sigle, scissioni, etc.) sono pubblici e ufficiali.

Per la rilevazione dei tempi relativi ad esponenti politici con cariche istituzionali, si adottano i seguenti criteri:

- o nel caso in cui l’esponente politico con cariche istituzionali partecipa a manifestazioni di partito, il suo tempo viene attribuito al partito;
- o se l’esponente politico interviene in qualità della carica istituzionale che ricopre, il tempo è attribuito al soggetto istituzionale.



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 56
	Data: 04/12/2017	

I SOGGETTI DEL PLURALISMO ISTITUZIONALE

Ai fini del monitoraggio si considerano soggetti istituzionali:

- i soggetti nazionali;
- i soggetti locali.

Soggetti nazionali sono:

- il Presidente della Repubblica;
- il Presidente del Consiglio;
- il Presidente del Senato;
- il Presidente della Camera;
- il Governo (comprende ministri e sottosegretari);
- l'Unione Europea (comprende gli esponenti italiani ai vertici degli organismi dell'Unione Europea e membri italiani della Commissione Europea).

Soggetti locali sono:

- il Presidente della Giunta regionale;
- il Presidente del Consiglio regionale;
- gli Assessori regionali;
- i Presidenti delle Giunte provinciali;
- i Presidenti dei Consigli provinciali;
- gli Assessori provinciali;
- i Sindaci;
- i Presidenti dei Consigli comunali;
- gli Assessori comunali.

I soggetti politici che ricoprono altre cariche, oltre quelle politiche, vengono sempre rilevati, qualunque sia l'argomento da loro trattato.

Se il soggetto politico appare in televisione per l'assolvimento del suo ruolo, gli viene assegnata l'attribuzione partitica (con la quale il soggetto viene rilevato nelle tabelle del pluralismo politico) e, contestualmente, la categoria dei soggetti del pluralismo sociale "Partiti, movimenti politici, esponenti di partiti italiani" con la quale il soggetto viene classificato nelle tabelle del pluralismo sociale.

Se il soggetto appare in televisione per l'assolvimento di altri ruoli diversi da quello politico (ad



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 57
	Data: 04/12/2017	

esempio, in qualità di Presidente di una squadra di calcio), gli viene comunque assegnata la specifica attribuzione partitica (con la quale il soggetto comparirà nelle tabelle del pluralismo politico) e, contestualmente, gli viene attribuita anche la categoria dei soggetti del pluralismo sociale di appartenenza. In tale caso il soggetto non sarà classificato nella categoria “Partiti, movimenti politici, esponenti di partiti italiani”, ma esclusivamente nella categoria dei soggetti sociali di riferimento (es. Berlusconi che parla in tv come Presidente del Milan, verrà classificato come esponente di PDL per quanto riguarda il pluralismo politico, e come rappresentante della categoria sociale “ Mondo economico/finanziario”, per il pluralismo sociale).



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 58
	Data: 04/12/2017	

ALLEGATO D: I SOGGETTI DELLA COMUNICAZIONE POLITICA E DEI MESSAGGI AUTOGESTITI

In base alle previsioni della l. n. 28/00, come modificata dalla l. n. 313/03, e del Codice di autoregolamentazione, i soggetti aventi diritto agli spazi nei programmi di comunicazione politica¹ e nei messaggi autogestiti² sono:

¹ _ L'art. 3 del Codice di autoregolamentazione prevede che "Nel periodo elettorale o referendario, i programmi di comunicazione politica che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione; la parità di condizioni deve essere riferita ai soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare e alle coalizioni e alle liste in competizione; ai due candidati ammessi, in caso di ballottaggio, e ai favorevoli e ai contrari a ciascun quesito, in caso di referendum. I programmi di comunicazione politica sono collocati dalle emittenti radiofoniche e televisive locali in contenitori con cicli a cadenza periodica nelle diverse fasce orarie, secondo quanto stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle disposizioni regolamentari e attuative emanate per l'applicazione della disciplina prevista dalla legge 28/00 per ciascuna campagna elettorale o referendaria".

² _ I messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive; i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione; i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione (cfr. art. 4 , comma 3, l. n. 28/00).



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	59

- nei periodi elettorali
 - nella prima fase di campagna, ossia dalla data di indizione dei comizi alla data di presentazione delle candidature, le forze politiche presenti con autonomo gruppo nelle assemblee da rinnovare e le forze politiche presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;
 - nella seconda fase di campagna, ossia dalla data di presentazione delle candidature alla chiusura di campagna elettorale, le liste e le coalizioni in competizione;
 - in caso di ballottaggio, i due candidati ammessi;
- nei periodi referendari
 - i soggetti contrari e favorevoli a ciascun quesito referendario;
- nei periodi non elettorali
 - le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo consiliare nelle assemblee regionali, provinciali o comunali;
 - i soggetti diversi da quelli indicati tenendo conto della esigenza di tutelare il pluralismo nelle sue varie accezioni, oltre alle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999 n. 482, e ai Comitati Promotori di referendum abrogativi ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonché i promotori dei referendum promossi ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali l'Ufficio centrale abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge 25 maggio 1970, n. 352.



Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag. 60
	Data: 04/12/2017	

ALLEGATO E: ELENCO DELLE CATEGORIE DEGLI ARGOMENTI UTILIZZATO PER IL MONITORAGGIO DELLE EMITTENTI DI AMBITO LOCALE

Politica e attività istituzionale (attività di partiti, elezioni, amministrazioni locali, attività istituzionali)

Esteri (politica e cronaca dall'estero)

Cronaca (cronaca giudiziaria, nera e altre notizie di cronaca)

Costume e società (cronaca rosa, curiosità, turismo, etc...)

Mass media e spettacolo (informazione, mass media e nuove tecnologie, programmi tv, etc.)

Cultura e istruzione (beni culturali, scuola, Università, etc.)

Giustizia (dibattito sulla giustizia, questioni inerenti ai processi, alle carceri, etc...)

Economia, finanza e lavoro (economia, occupazione/disoccupazione, etc.)

Società (questioni riguardanti soggetti "deboli", droga, infanzia, famiglia, condizione giovanile, questioni femminili, anziani, immigrazione, criminalità organizzata, iniziative di carattere sociale, razzismo, pedofilia, etc.)

Ambiente (ecologia, inquinamento, calamità naturali e antropiche, etc.)

Medicina, salute e scienza (questioni bio-etiche, etc.)

Religioni e questioni religiose

Sport



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag. 61
	Data: 04/12/2017	

Informazioni di servizio (previsioni del tempo, viabilità, rassegna stampa, servizio, etc.)

Altro



ALLEGATO F: FACSIMILE DI SCHEDA DI ANALISI DEL CONTENUTO

1. COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA

Data di trasmissione.....

Emittente.....

Titolo programma.....

Tipologia programma

- Notiziari
- Giochi
- Talk show
- Manifestazioni sportive
- Pubblicità
- Televendite
- Film
- Fiction
- Documentari
- Programmi informativi/approfondimento
- Programmi culturali con parti autonome
- Cartoni animati per bambini
- Intrattenimento
- Attualità
- Eventi religiosi
- Altro



Orario di messa in onda.....

Fascia oraria

protetta

tv per tutti

notturna

Contenuti delle scene

Sesso

Violenza

Altro.....

Idonei sistemi di segnalazione o avvisi del conduttore che informano del grado di problematicità del programma o della notizia

Presenti

Assenti

2. ANALISI DEL PROGRAMMA

Livello di verosimiglianza.....

Genere (nei casi di film o fiction)

Comico

Western



	Fantastico-horror	<input type="checkbox"/>	
	Altro.....		
	<input type="checkbox"/>		
Trama			e
tematiche.....			
.....			
.....			
.....			
Linguaggio			
	Osceno/blasfemo	<input type="checkbox"/>	
	Scurrile		<input type="checkbox"/>
	Altro.....		
	<input type="checkbox"/>		
Valori			
	Razzismo-xenofobia	<input type="checkbox"/>	
	Disprezzo per fedi religiose	<input type="checkbox"/>	
	Istigazione alla violenza o incitamento all'odio comunque motivato		<input type="checkbox"/>
	Altro.....		
	<input type="checkbox"/>		
3. ANALISI DELLA/E SINGOLA/E SCENA/E			
Soggetti coinvolti			
	Minore	<input type="checkbox"/>	
	Gruppo		<input type="checkbox"/>
	Altro.....		
	<input type="checkbox"/>		



Tonalità emotiva

Stato emotivo del protagonista e/o vittima e/o narratore.....

Potenziale eccitativo

Morbosità inquadrature o descrizione minuziosa dell'episodio

Condensazione stimoli

Filtri

Utilizzati

Non utilizzati

Osservazioni

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Precisa descrizione del fatto

.....

.....

.....

.....

.....



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 66
	Data: 04/12/2017	

.....

Norma giuridica che si presume violata

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**ALLEGATO G: MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE - SCHEDA DI RILEVAZIONE
TEMPO DI TRASMISSIONE E INTERCONNESSIONE**

Emittente _____

Società _____

Sede legale _____

Data di rilevazione _____

Tempo di trasmissione (giornaliero) ore _____

Tempo di trasmissione (settimanale) ore _____

Tempo di trasmissione settimanale con unico marchio _____ violazione SI NO

Interconnessione trasmissioni SI NO

Data _____ Dalle ore _____ alle ore _____

Data _____ Dalle ore _____ alle ore _____

Data _____ Dalle ore _____ alle ore _____

Data _____ Dalle ore _____ alle ore _____

NOTE: _____

Tempo di trasmissione regolare SI NO

Interconnessione regolare SI NO

Emittente ripetuta _____

Società _____

Sede legale _____



ALLEGATO H: MODELLO DEL FOGLIO DI RIEPILOGO DEI PROGRAMMI TRASMESSI DALLE EMITTENTI TELEVISIVE IN AMBITO LOCALE (RIF. DELIBERA 54/03/CONS, ALLEGATO C)

Foglio numero _____

Mezzo di diffusione _____

(Denominazione dell'emittente)

(Denominazione del canale)

Tipo di trasmissione _____

<i>Data</i>	<i>Titolo del programma</i>	<i>Orario di inizio</i>	<i>Orario di fine</i>	<i>Tipologia del programma</i>	<i>Dettagli sul programma</i>	<i>Autoproduzione/ Eteroproduzione</i>	<i>Note</i>



TABELLA ALLEGATO H

Rif. Allegato C della delibera n. 54/03/CONS

N.	Tipologia dei programmi	Dettagli sul programma	Definizioni
1	Notiziari		
	1a)	Telegiornale	<i>Trasmissione a carattere informativo con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite</i>
	1b)	Telegiornale sportivo	<i>Trasmissione di informazione sportiva con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite.</i>
	1c)	Servizi teletext	
2	Giochi		
	2a)	Telequiz	<i>Trasmissioni di quiz in diretta o registrati, in studio e con concorrenti, caratterizzati dal succedersi di domande e risposte con vincite di premi non simbolici</i>
	2b)	Giochi televisivi	<i>Trasmissioni di giochi in studio con concorrenti o telespettatori che vi partecipano, con vincite di premi non simbolici o denaro.</i>
3	Talk Show		
			<i>Programmi con ospiti in studio (ed eventualmente anche pubblico) che dibattono argomenti vari con un intrattenitore che media tra i vari interventi per animare la conversazione.</i>
4	Manifestazioni sportive		
			<i>Manifestazioni (in diretta o in differita) a carattere sportivo (sport riconosciuti dal CONI).</i>



5	Pubblicità		
	5a)	<i>Pubblicità</i>	
	5b)	<i>Telepromozioni</i>	
	5c)	<i>Sponsorizzazioni</i>	
6	Televendite		
7	Film		
	7a)	Film cinematografici	<i>Produzioni filmiche destinate principalmente al circuito cinematografico e prodotte su pellicola.</i>
	7b)	Film TV	<i>Produzioni filmiche su supporto magnetico, di durata massima di 200 minuti, eccezionalmente composte di due episodi.</i>
8	Fiction		
	8a)	Miniserie – sceneggiato	<i>Fiction di produzione italiana che contenga un numero minimo di 5 puntate. Le puntate di circa 60 minuti hanno il finale aperto che si chiude con l'ultima puntata.</i>
	8b)	Telefilm	<i>Serie costituita da episodi che non superano mai i 60 minuti che propongono storie autonome (con finale chiuso). La continuità narrativa è assicurata dalla presenza di personaggi fissi, da una ambientazione che raramente varia e da caratteri strutturali comuni.</i>
	8c)	Situation comedies	<i>Serie costituita da episodi 30 minuti con finale solitamente chiuso. Girate solitamente in interni, mettono in scena vicende soprattutto familiari con un'impronta comico-grottesca.</i>
	8d)	Soap operas - telenovelas	<i>Serial in puntate da 20 a 35 minuti con finale aperto.</i>
	8e)	Comiche d'epoca	<i>Genere usato per i film comici d'epoca.</i>



9	Documentari		
	9a)	Storia - geografia	<i>Trasmissioni il cui scopo è documentare con filmati ed immagini la realtà storico-geografica</i>
	9b)	Scienza	<i>Trasmissioni il cui scopo è documentare con filmati ed immagini la realtà animale, vegetale, etc.)</i>
10	Programmi informativi/approfondimento		
	10a)	Informazione parlamentare	<i>Telegiornale informativo con collocazione periodica (quotidiana o settimanale) su temi che attengono quasi esclusivamente alla politica o il parlamento</i>
	10b)	Dichiarazioni parlamentari	<i>Riprese in diretta di dibattiti in Parlamento, dichiarazioni del Pres. Del Consiglio, della repubblica, etc</i>
	10c)	Inchieste	<i>Programma giornalistico di approfondimento (spesso anche con filmati) solitamente su singole tematiche.</i>
	10d)	Rubriche di approfondimento delle testate giornalistiche	<i>Programmi di approfondimento su tematiche di attualità. Supplementi informativi alle edizioni dei TG a cura delle testate giornalistiche</i>
	10e)	Costume e società	<i>Trasmissioni che documentano usi, costumi, tradizioni, viaggi, curiosità, della società moderna. Programmi che trattano del profilo e della vita di personaggi celebri scomparsi.</i>
	10f)	Rubriche religiose	<i>Programmi a carattere religioso, di qualunque "credo", registrati in studio</i>
	10g)	Dibattiti	<i>Programmi che prevedono un dibattito in studio o fuori studio per l'approfondimento di temi solitamente di attualità sociale o politica. Possono essere legati alla trasmissione di un film che li precede o li segue.</i>
	10h)	Rubriche di approfondimento sportivo	<i>Trasmissioni di approfondimento sportivo a programmazione periodica. Possono essere anche monografie di personaggi o episodi sportivi o fungere da contenitore di manifestazioni sportive.</i>



	10i)	Teledidattica	<i>Programmi puramente didattico-informativi. Programmi generalmente caratterizzati dal logo "DSE", "Video Sapere" e RAI Educational"</i>
	10j)	Approfondimento culturale	<i>Programmi, anche con eventuali dibattiti, a carattere culturale su temi di storia, geografia, scienza, ambiente, letteratura, arte, etc.</i>
11	Programmi culturali con parti autonome		
	11a)	Concerti	<i>Programma il cui contenuto coincide con la messa in onda di concerti di musica leggera o sinfonici</i>
	11b)	Balletti	<i>Rappresentazione di uno spettacolo di danza classica</i>
	11c)	Lirica	<i>Trasmissione il cui contenuto prevede l'esecuzione di "Opere liriche"</i>
	11d)	Prosa	<i>Rappresentazione di spettacoli di prosa teatrale o televisiva</i>
12	Cartoni animati per bambini		<i>Programma di animazione della durata massima di 60 min. destinato ad un pubblico infantile</i>
13	Intrattenimento		
	13a)	Programmi musicali	<i>Programmi girati in studio che si occupano del panorama della musica leggera: clip musicali, classifiche, retrospettive. Possono fungere da contenitore di concerti.</i>
	13b)	Reality show	<i>Programmi basati sulla trasmissione di riprese effettuate dal vivo ed in diretta, aventi come target esclusivo la riproduzione televisiva di scene di vita reale o comunque di attività non preordinate svolte da parte di una o più persone all'interno di uno studio televisivo o un ambiente predefinito</i>
	13c)	Programmi di montaggio	<i>Programmi basati sull'accostamento di immagini registrate, montate secondo una</i>



			<i>specifica linea interpretativa</i>
	13d)	Varietà	<i>Trasmissioni di intrattenimento leggero. Le componenti che caratterizzano questo prodotto sono: un'impostazione di derivazione teatrale, una scenografia ad effetto, la presenza di balletti, di canzoni e di sketch nonché di uno o più conduttori.</i>
	13e)	Astrologia - cartomanzia	<i>Programmi girati in studio e caratterizzati dalla presenza di un astrologo o cartomante, in genere in contatto telefonico con i telespettatori</i>
	13f)	Programma contenitore radiofonico	
	13g)	Cartoni animati per adulti	<i>Programma di animazione della durata massima di 60 min. destinato ad un pubblico adulto</i>
	13h)	Trasmissioni per bambini	<i>Trasmissioni destinate ad un pubblico infantile, condotte in studio o in esterno con o senza la partecipazione di bambini. Possono contenere giochi o quiz e spesso cartoni animati.</i>
14	Attualità		
	14a)	Anteprima	<i>Programmi che hanno lo scopo di dare informazione o promuovere l'imminente programmazione cinematografica.</i>
	14b)	Promo	<i>Auto-promozione di eventi che saranno trasmessi sulla stessa rete o su altre reti dello stesso gruppo.</i>
	14c)	Rotocalchi	<i>Trasmissioni "informative" a carattere di cronaca rosa e di curiosità varie.</i>
	14d)	Meteo	<i>Programma di previsioni meteorologiche</i>
	14e)	Lotterie	<i>Estrazioni del Lotto</i>
	14f)	Rubriche di servizio	<i>Trasmissioni non condotte in studio che offrono informazioni su: modalità per il voto; viabilità e bollettini sul traffico; numeri telefonici utili.</i>
	14g)	Trasmissioni di servizio	<i>Programmi condotti in studio con lo scopo di offrire un servizio socio-informativo.</i>



	14h)	Inaugurazioni	<i>Trasmissioni, generalmente in diretta, che documentano inaugurazioni.</i>
	14i)	Premiazioni	<i>Trasmissioni, generalmente in diretta, che documentano premi letterari e premiazioni.</i>
	14j)	Manifestazioni di piazza	<i>Trasmissioni, generalmente in diretta, che documentano manifestazioni di piazza</i>
15	Eventi religiosi		
	15a)	Santa Messa	Trasmissioni, generalmente domenicali ed in diretta, che seguono la Santa Messa
	15b)	Eventi religiosi	Trasmissioni, generalmente in diretta, che documentano manifestazioni religiose
16	Programmi accessori		<i>Programmi aventi carattere accessorio rispetto al palinsesto</i>
	16a)	Annunci	
	16b)	Jingle	
	16c)	Intervalli	
	16d)	Segnale orario	
17	Messaggi politici autogestiti gratuiti		<i>Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito ai sensi dell'art. 3 della legge 22 Febbraio 2000 n. 28</i>
18	Messaggi politici autogestiti a pagamento		<i>Messaggi politici autogestiti a pagamento ai sensi dell'art. 3 della legge 22 Febbraio 2000 n. 28</i>
19	Comunicazione politica		<i>Programmi di comunicazione politica ai sensi dell'art. 2 della legge 22 Febbraio 2000 n. 28</i>



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag. 75
	Data: 04/12/2017	

20	Immagini fisse o ripetitive		



ALLEGATO I: SCENE PORNOGRAFICHE – SCHEDA DI RILEVAZIONE

Emittente _____

Società _____

Sede legale _____

ESAME PROGRAMMA

Data trasmissione _____

Titolo programma _____

Andato in onda dalle ore _____ alle ore _____

ESAME SCENE

Scena rilevata: a partire dalle ore _____

Descrizione, illustrazione, rappresentazione visiva di atti

o attività attinenti alla sfera sessuale

SI NO

Descrizione, illustrazione, rappresentazione verbale di atti

o attività attinenti alla sfera sessuale

SI NO



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 77
	Data: 04/12/2017	

Esibizione di organi genitali esorbitante dalla riservatezza
tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale SI NO

Esibizione di organi genitali finalizzata alla eccitazione
erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale SI NO

Esibizione di organi genitali connotata da gratuità rispetto
al contesto narrativo SI NO



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 78
	Data: 04/12/2017	

**ALLEGATO J: PROGRAMMI PROMOZIONALI SERVIZI INTERATTIVI CON
NUMERAZIONE TELEFONICA A SOVRAPPREZZO – SCHEDA DI RILEVAZIONE**

Emittente _____

Società _____

Sede legale _____

Data trasmissione _____

Orario di programmazione dalle ore _____ alle ore _____

Pubblicità servizi interattivi SI NO

Pubblicità servizi con numerazione a sovrapprezzo SI NO

Tipologia programma: linea diretta, conversazione,
messagerie vocali, chat line, one to one, hot line SI NO

Servizio pubblicizzato: _____
(chat erotica, astrologia, pronostici ecc.)

NOTE: _____



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 79
	Data: 04/12/2017	

VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 26 LEGGE N. 650/1996

SI NO



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 80
	Data: 04/12/2017	

ALLEGATO K: AFFOLLAMENTI PUBBLICITARI – TABELLA AFFOLLAMENTI ORARI E GIORNALIERI

Emittente.....

Giorno		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Tot. Giorno
1	Minuti																									
	Affollamento																									
2	Minuti																									
	Affollamento																									
3	Minuti																									
	Affollamento																									
4	Minuti																									
	Affollamento																									
5	Minuti																									
	Affollamento																									



**ALLEGATO L: TABELLA SETTIMANALE SFORAMENTI ORARI/GIORNALIERI
(OVVERO VISUALIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI)**

Emittente.....

Giorno	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Tot. Giorno	
01								<--			<--			-->												
02		--> 27,4 %			27,3 %			<--		28 %		30 %		<--						<--			<--			30 %
03		-->						<--	-->	25,1	<--			<--					<--		-->					
04								<--	-->		<--			<--		<--			<--						<--	
05								<--	-->		<--			<--					<--	-->						
06								<--			<--			<--		<--			<--		-->					
07								<--					<--								-->					
08																										
09																										
10																										

Le frecce stanno ad indicare che in quella fascia oraria l'eccedenza fino al 2% rispetto al valore del 25% è stata recuperata. Laddove non c'è possibilità di recupero viene indicato nella casella il valore dello sfornamento.



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 83
	Data: 04/12/2017	

ALLEGATO M: RIEPILOGATIVO TABELLE SUL RISPETTO DELL'AFFOLLAMENTO PER SINGOLA EMITTENTE

NI-Affollamenti orari e giornalieri

Data		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Tot. Giorno
1	Minuti																									
	Affollamento																									
2	Minuti																									
	Affollamento																									
3	Minuti																									
	Affollamento																									
4	Minuti																									



N2-Sforamenti orari e giornalieri

Data	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Tot. Giorno	
01								<--			<--									<--						
02		> 27,4%						<--		28%		30%														30 %
03								<--		25,1		<--						<--		-->						
04								<--				<--						<--							<--	



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	85

ALLEGATO N: TABELLA INTERRUZIONI SPORTIVE

Giorno	Emittente	Inizio Programma	Fine programma	Inizio interruzione	Fine interruzione	Programma	Genere	Durata interruzione	Descrizione interruzione	Numero	Descrizione azione

ALLEGATO O: TABELLA INTERRUZIONE OPERE TEATRALI, MUSICALI, FILM, LIRICA

Giorno	Emittente	Inizio	Titolo	Durata interruzione	Interruzioni consentite	Interruzioni effettuate	Interruzioni	Intervall	Sforato	Descrizione



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	86

ALLEGATO P: TABELLA INTERRUZIONI PROGRAMMI RELIGIOSI

Giorno	Emittente	Inizio Programma	Fine Programma	Titolo	Genere	Durata Lorda	Durata Netta	Interruzioni	Durata	Descrizione

ALLEGATO Q: TABELLA INTERRUZIONE DI NOTIZIARI TELEVISIVI, LUNGOMETRAGGI CINEMATOGRAFICI, FILM PRODOTTI PER LA TELEVISIONE

Giorno	Emittente	Inizio Programma	Fine Programma	Programma	Genere	Durata Lorda	Durata Netta	Interruzioni	Descrizione



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 87
	Data: 04/12/2017	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	88

ALLEGATO R: TABELLA INTERRUZIONE CARTONI ANIMATI

Giorno	Emittente	Inizio Programma	Fine Programma	Titolo	Genere	Durata Lorda	Durata Netta	Interruzioni	Descrizione

ALLEGATO S: TABELLA INTERRUZIONE PROGRAMMI PER BAMBINI

Giorno	Emittente	Inizio Programma	Fine Programma	Programma	Genere	Durata Lorda	Durata Netta	Interruzioni	Descrizione



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	89

ALLEGATO T: TABELLA PERSONAGGI DI CARTONI ANIMATI UTILIZZATI IN SPOT PUBBLICITARI ADIACENTI AI CARTONI STESSI

Giorno	Emittente	Titolo cartone animato	Inizio cartone	Fine cartone	Descrizione del prodotto reclamizzato	Inizio spot	Descrizione filmato pubblicitario

ALLEGATO U: TABELLA PRESENTAZIONE TELEVENDITE STESSO CONDUTTORE DEL PROGRAMMA

Giorno	Emittente	Titolo programma	Inizio programma	Fine programma	Inizio -Fine televendita	Descrizione del prodotto reclamizzato

ALLEGATO V: TABELLA PUBBLICITÀ CHE FA RICHIAMO A PRESENTATORI DI TG

Giorno	Emittente	Titolo programma	Inizio programma	Fine programma	Descrizione prodotto	Inizio-Fine Spot/TLV/TLP non segnalati correttamente	Descrizione infrazione



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	90

--	--	--	--	--	--	--	--



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	91

ALLEGATO W: TABELLA PUBBLICITÀ CONTENENTE PARODIE O IMITAZIONI DI PROGRAMMI, DIVIETO DI SPONSORIZZAZIONE

Giorno	Emittente	Titolo programma	Inizio programma	Fine programma	Descrizione prodotto	Inizio-Fine pubblicità non eseguita correttamente	Descrizione infrazione

ALLEGATO X: DIVIETO DI SPONSORIZZAZIONE DI TG E NOTIZIARI

Giorno	Emittente	Inizio TG	Fine TG	Descrizione prodotto sponsorizzato	Inizio-Fine sponsorizzazione	Descrizione infrazione

ALLEGATO Y: SPONSORIZZAZIONE DI PROGRAMMI CONTENITORE

Giorno	Emittente	Inizio programma	Fine programma	Descrizione prodotto sponsorizzato	Inizio-Fine sponsorizzazione	Descrizione infrazione



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 92
	Data: 04/12/2017	



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 93
	Data: 04/12/2017	

ALLEGATO Z: DIVIETO DI PUBBLICITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE

Giorno	Emittente	Posizionamento <i>Spot</i> (entro programma o adiacente)	Ora Inizio <i>spot</i>	Descrizione prodotto	Durata <i>spot</i>	Titolo e genere Programma; orario inizio e fine



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	94



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 95
	Data: 04/12/2017	

ALLEGATO AA: DIVIETO DI PUBBLICITÀ DI SIGARETTE E TABACCO

Giorno	Emittente	Ora Inizio spot	Descrizione prodotto	Durata spot	Titolo e genere Programma interrotto o adiacente; orario inizio e fine

ALLEGATO BB: DIVIETO DI PUBBLICITA' DI PRODOTTI MEDICINALI

Giorno	Emittente	Ora Inizio spot	Descrizione prodotto	Durata spot	Titolo e genere Programma interrotto o adiacente; orario inizio e fine



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	96

ALLEGATO CC: DIVIETO DI TRASMISSIONE DI SPOT RECLAMIZZANTI SERVIZI DI ASTROLOGIA, CARTOMANZIA ETC.

Giorno	Emittente	Ora Inizio spot	Descrizione servizio	Norma violata	Utilizzo numerazioni telefoniche non consentite; descrizione

ALLEGATO DD: DIVIETO DI TRASMISSIONE DI TELEVENDITE DI SERVIZI DI ASTROLOGIA, CARTOMANZIA ETC.

Giorno	Emittente	Ora Inizio	Descrizione televendita	Norma violata	Utilizzo numerazioni telefoniche non consentite; descrizione

ALLEGATO EE: DIVIETO DI MOSTRARE IL LOGO DI UNA SPONSORIZZAZIONE

Giorno	Emittente	Tipo di programma	Logo /sponsorizzazione	Descrizione infrazione	

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	97

Tabelle AREA 1

(pluralismo politico e sociale)

**Tabelle di dati aggregati relativi ai telegiornali, ai programmi,
alla comunicazione politica e ai messaggi autogestiti**



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	98

Tab. 1 – I soggetti politici e istituzionali nei telegiornali: valori assoluti e percentuali dei tempi notizia, parola e antenna

Tutte le edizioni

Emittente:

Periodo:

Soggetti Politici

Tempi notizia

%

%

Tempi parola

%

%

Tempi antenna

%

%



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	99

Forza Italia – Pop. Della Libertà

PD



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	100

Lega Nord

UDC



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	101

Movimento 5 Stelle

.....



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	102

.....



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	103

Liste civiche

.....



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	104

.....

.....



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	105

Altri

Totale

100%

*Impronta documento: 2CFBDF315B237CF12034D289FC14B5CA3D0EF3E
(Rif. documento cartaceo F92A0A1DAD72E86D1AB6516D0F232437FAAECDA2, 6/03//SACO_L)
Nessun impegno di spesa*



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	106

100%

100%

Soggetti istituzionali

Impronta documento: 2CFBDF315B237CF12034D289FC14B5CA3D0EF3E
(Rif. documento cartaceo F92A0A1DAD72E86D1AB6516D0F232437FAAECDA2, 6/03//SACO_L)
Nessun impegno di spesa



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	107



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	108

Soggetti istituzionali locali

Presidente della giunta regionale



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	109

Presidente Consiglio regionale

Assessori regionali



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	110

Presidenti delle giunte provinciali

Presidenti dei Consigli provinciali



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	111

Assessori provinciali

Sindaci



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	112

Presidenti dei Consigli comunali

Assessori comunali



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	113

Totale



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	114

Soggetti istituzionali

Impronta documento: 2CFBDF315B237CF12034D289FC14B5CA3D0EF3E
(Rif. documento cartaceo F92A0A1DAD72E86D1AB6516D0F232437FAAECDA2, 6/03//SACO_L)
Nessun impegno di spesa



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	115

TOTALE COMPLESSIVO

100%

100%



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 116
	Data: 04/12/2017	

Tab. 2 – I soggetti politici e istituzionali nei telegiornali: valori assoluti e percentuali dei tempi notizia, parola e antenna

Edizioni principali									
Emittente:									
Periodo:									
Soggetti Politici	Tempi notizia	%	%	Tempi parola	%	%	Tempi antenna	%	%
Forza Italia – Pop. Della Libertà									
PD									
Lega Nord									
UDC									
Movimento 5 Stelle									
.....									
.....									
Liste civiche									
.....									



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	117

.....									
.....									
.....									
Altri									
Totale		100%			100%			100%	
Soggetti istituzionali									
Soggetti istituzionali locali									
Presidente della giunta regionale									
Presidente Consiglio regionale									
Assessori regionali									
Presidenti delle giunte provinciali									



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 118
	Data: 04/12/2017	

Presidenti dei Consigli provinciali									
Assessori provinciali									
Sindaci									
Presidenti dei Consigli comunali									
Assessori comunali									
Totale									
Soggetti istituzionali									
TOTALE COMPLESSIVO			100%			100%			100%



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 119
	Data: 04/12/2017	

Tab. 3 – I soggetti del pluralismo socio-culturale nei telegiornali: valori assoluti e percentuali dei tempi di notizia, parola e antenna						
Tutte le edizioni						
Emittente:						
Periodo:						
Categorie soggetti	Tempi notizia	%	Tempi parola	%	Tempi antenna	%
Soggetti sovranazionali						
Unione Europea						
Soggetti e organi costituzionali						
Istituzioni pubbliche e organismi nazionali						
Soggetti politico-istituzionali non italiani						
Partiti, movimenti politici, esponenti di partito						
Amministrazioni locali						
Giustizia						
Forze armate e sicurezza pubblica						
Vaticano e altri soggetti confessionali						



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 120
	Data: 04/12/2017	

Associazioni di soggetti di rilievo per il pluralismo sociale					
Protagonisti sociali					
Mondo economico/finanziario					
Sindacati e associazioni di categoria					
Mondo dell'informazione					
Mondo delle professioni					
Esperti e mondo della scienza					
Mondo della cultura					
Mondo dello spettacolo					
Mondo dello sport					
Soggetti della cronaca					
Gente comune					
Totale					
Soggetti istituzionali					



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 121
	Data: 04/12/2017	

TOTALE COMPLESSIVO					



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 122
	Data: 04/12/2017	

Tab. 4 – I soggetti del pluralismo socio-culturale nei telegiornali: valori assoluti e percentuali dei tempi di notizia, parola e antenna						
Edizioni principali						
Emittente:						
Periodo:						
Categorie soggetti	Tempi notizia	%	Tempi parola	%	Tempi antenna	%
Soggetti sovranazionali						
Unione Europea						
Soggetti e organi costituzionali						
Istituzioni pubbliche e organismi nazionali						
Soggetti politico-istituzionali non italiani						
Partiti, movimenti politici, esponenti di partito						
Amministrazioni locali						
Giustizia						
Forze armate e sicurezza pubblica						
Vaticano e altri soggetti confessionali						



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 123
	Data: 04/12/2017	

Associazioni di soggetti di rilievo per il pluralismo sociale					
Protagonisti sociali					
Mondo economico/finanziario					
Sindacati e associazioni di categoria					
Mondo dell'informazione					
Mondo delle professioni					
Esperti e mondo della scienza					
Mondo della cultura					
Mondo dello spettacolo					
Mondo dello sport					
Soggetti della cronaca					
Gente comune					
Totale					
Soggetti istituzionali					



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	124

TOTALE COMPLESSIVO					



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 125
	Data: 04/12/2017	

Tab. 5 – Tempo di parola dei soggetti politici e istituzionali (escluso Governo)* secondo la variabile sesso nei telegiornali					
Periodo					
Emittente					
Tempo di parola Telegiornali					
Telegiornali					
Tutte le edizioni			Edizioni principali		
	V.A.	%	V.A.	%	
Maschi					
Femmine					
Totale					
Tempo di parola: tempo in cui i soggetti parla direttamente in voce.					
* E' incluso il tempo dei soggetti ad eccezione dei tempi dei membri del Governo (nazionale e locale)					



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	126



Luogo di emissione:

.....

Numero: 6/SACO

Data: 04/12/2017

Pag.

127

Tab. 6 – Tempo di parola dei membri del Governo* secondo la variabile sesso nei telegiornali

Periodo					
Emittente					
Tempo di parola Telegiornali					
Telegiornali					
Tutte le edizioni			Edizioni principali		
	V.A.	%	V.A.	%	
Maschi					
Femmine					
Totale					
Tempo di parola: tempo in cui i soggetti parla direttamente in voce.					



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	128



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	129



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	130

Tab. 7 – I soggetti politici e istituzionali nei programmi extra-tg:valori assoluti e percentuali dei tempi di parola						
Emittente:						
Periodo:						
	Programmi di rete			Programmi di testata		
Soggetti Politici	Tempi notizia	%	%	Tempi parola	%	%
Forza Italia – Pop. Della Libertà						
PD						
Lega Nord						
UDC						
Movimento 5 Stelle						
.....						
.....						
Liste civiche						
.....						
.....						
.....		100%			100%	
Soggetti istituzionali						
Soggetti istituzionali locali						
Presidente della giunta regionale						
Presidente Consiglio regionale						
Assessori regionali						
Presidenti delle giunte provinciali						



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 131
	Data: 04/12/2017	

Presidenti dei Consigli provinciali					
Assessori provinciali					
Sindaci					
Presidenti dei Consigli comunali					
Assessori comunali					
Totale					
Soggetti istituzionali					
TOTALE COMPLESSIVO			100%		100%
Tempo di parola: tempo in cui il soggetto parla direttamente in voce					
Titoli programmi					



Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag. 132
	Data: 04/12/2017	

Tab. 8 – I soggetti del pluralismo socio-culturale nei programmi extra-tg: valori assoluti e percentuali dei tempi parola						
Emittente:						
Periodo:						
	Programmi di rete			Programmi di testata		
Categorie di soggetti	Tempi notizia	%	%	Tempi parola	%	%
Soggetti sovranazionali						
Unione Europea						
Soggetti e organi costituzionali						
Istituzioni pubbliche e organismi nazionali						
Soggetti politico-istituzionali non italiani						
Partiti, movimenti politici, esponenti di partito						
Amministrazioni locali						
Giustizia						
Forze armate e sicurezza pubblica						
Vaticano e altri soggetti confessionali						
Associazioni di soggetti di rilievo per il pluralismo sociale						
Protagonisti sociali						
Mondo economico/finanziario						
Sindacati e associazioni di categoria						
Mondo dell'informazione						



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 133
	Data: 04/12/2017	

Mondo delle professioni					
Esperti e mondo della scienza					
Mondo della cultura					
Mondo dello spettacolo					
Mondo dello sport					
Soggetti della cronaca					
Gente comune					
Totale					
Tempo di parola: tempo in cui il soggetto parla direttamente in voce					
Titoli programmi					



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 134
	Data: 04/12/2017	

Tab. 9 – Tempo di parola dei soggetti politici e istituzionali (escluso Governo)* secondo la variabile sesso nei programmi					
Periodo					
Emittente					
Tempo di parola Telegiornali					
Programmi					
Tutte le edizioni			Edizioni principali		
	V.A.	%	V.A.	%	
Maschi					
Femmine					
Totale					
Tempo di parola: tempo in cui i soggetti parla direttamente in voce.					
* E' incluso il tempo dei soggetti istituzionali ad eccezione dei tempi dei membri del Governo (nazionale e locale)					



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	135



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	136



Tab. 10 – Tempo di parola dei membri del Governo secondo la variabile sesso nei programmi					
Periodo					
Emittente					
Tempo di parola Telegiornali					
Programmi					
	Tutte le edizioni		Edizioni principali		
	V.A.	%	V.A.	%	
Maschi					
Femmine					
Totale					
Tempo di parola: tempo in cui i soggetti parla direttamente in voce.					



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 138
	Data: 04/12/2017	

Tab. 11 – I soggetti politici nei programmi di comunicazione politica: valori assoluti e percentuali dei tempi parola		
Emittente:		
Periodo:		
Soggetti Politici	Tempi parola	%
Forza Italia – Pop. Della Libertà		
PD		
Lega Nord		
UDC		
Movimento 5 Stelle		
.....		
.....		
Liste civiche		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
Altri		
TOTALE COMPLESSIVO		



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	139

Tempo di parola: tempo in cui il soggetto parla direttamente		
Titoli programmi		

Tab. 12 – I soggetti politici nei messaggi autogestiti

Emittente:				
Periodo:				
	Messaggi autogestiti	Programmi di testata		
Soggetti Politici	N.	Tempi parola	Durata totale del messaggio	N.
Forza Italia – Pop. Della Libertà				
PD				
Lega Nord				
UDC				



Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 140
	Data: 04/12/2017	

Movimento 5 Stelle				
.....				
.....				
Liste civiche				
.....				
.....				
.....				
.....				
Altri				
TOTALE COMPLESSIVO				
N: numero interventi				
Tempo di parola: tempo in cui il soggetto parla direttamente in voce				

Allegato C

Spett.le CO.RE.COM. Marche
Piazza Cavour n. 23
60125 ANCONA

pec: assemblea.marche.corecom@emarche.it

**MODELLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
RESE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA)**

Il sottoscritto

.....
nato a il
.....
e residente nel Comune di c.a.p. (Prov.
di.....)
via/viale/piazzan.
.....
con codice fiscale

.....
in qualità di

.....
autorizzato a rappresentare legalmente il soggetto offerente

.....
avente sede legale nel Comune di c.a.p.
(Prov. di.....)
via/viale/piazzan.
.....
con codice fiscale n.

.....
e con partita I.V.A. n.

.....
c.a.p. via/viale/piazza n.

.....
telefono n. fax n.

.....
e mail:

.....
PEC
.....

partecipante alla procedura per l'affidamento del servizio di rilevazione e analisi dati delle trasmissioni di tre emittenti locali della regione Marche e della testata regionale della RAI nonché dei sondaggi pubblicati e diffusi sui media oggetto di vigilanza per l'anno 2017 avviata con decreto del dirigente della P.F. Segreteria dell'Assemblea e Co.re.com.

.....

come: (*barrare la casella di interesse e compilare*)

15 impresa individuale, società commerciale, società cooperativa;

16 consorzio fra società cooperative di produzione lavoro costituito a norma della legge 29 dicembre 2000, n 422 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2000) e del d. lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), che partecipa in nome e per conto delle seguenti consorziate:

1:
.....

...
2:
.....

...
3:
.....

17 consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), che partecipa in nome e per conto delle seguenti consorziate:

1:
.....

...
2:
.....

...
3:
.....

18 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi

dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici) che partecipa in nome e per conto delle seguenti consorziate:

- 1:
.....
...
2:
.....
...
3:
.....
...

19 raggruppamento temporaneo di imprese e consorzio ordinario:

- già formalmente costituito;
 non ancora formalmente costituito

così composto:

- 1 CAPOGRUPPO:
2 MANDANTE:
3 MANDANTE:
.....

20 GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico)

Gli estremi identificativi dell'atto costitutivo del GEIE sono:

-
.....
.....
.....

21 aggregazione di operatori economici che aderiscono al contratto di rete

Gli estremi identificativi del contratto di rete sono:

-
.....
.....
.....

visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato D.p.r. 445/2000 per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità

1. di essere il legale rappresentante (o altro) _____ del
soggetto _____ offerente
_____;

2. che il soggetto offerente suddetto è iscritto nel registro delle imprese presso la
competente C.C.I.A.A. della provincia di _____ al Repertorio Economico
Amministrativo n. _____;

3. che il numero di matricola del soggetto offerente suddetto presso la sede INPS di
_____ è _____ il
seguito: _____;

4. che il numero di PAT del soggetto offerente suddetto presso la sede dell'INAIL di
_____ è _____ il
seguito: _____;

DICHIARA, ALTRESÌ

sotto la propria personale responsabilità

1. che non sussistono motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
2. di aver svolto nel triennio 2015 - 2016 - 2017 servizi analoghi a quello oggetto della
procedura di interesse a favore di enti pubblici per un importo pari ad almeno €. 9.000,00
(novemila) ciascuno, e specificamente i seguenti:

3. di avere preso conoscenza e di accettare espressamente, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico prestazionale, nonché nel Patto di integrità;

4. di aver considerato, valutato e tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto del servizio che possono influire sulla determinazione dell'offerta, nonché delle condizioni contrattuali e delle circostanze generali e specifiche relative all'esecuzione del servizio che possono parimenti influire sulla determinazione dell'offerta ed in particolare di tutti gli obblighi impostigli dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a quelli connessi con la propria attività;

5. di giudicare il servizio realizzabile ed il valore massimo dell'appalto, non superabile in sede di offerta, remunerativo;

6. di rinunciare nel modo più ampio a chiedere onorari, indennizzi, rimborsi e compensi di

sorta in dipendenza della partecipazione alla presente procedura, qualunque sia l'esito della stessa;

7. di impegnarsi a non pervenire alla stipula del contratto qualora il servizio sia divenuto acquisibile dall'Amministrazione del Co.re.com. Marche nel mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero in altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, nonché sia stata attivata nel frattempo una convenzione "CONSIP";

8. di assumersi la incondizionata e piena responsabilità in merito all'esatta corrispondenza del servizio fornito alle prescrizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico prestazionale;

9. che comunicherà all'Amministrazione del Co.re.com. Marche, in caso di aggiudicazione, nei tempi stabiliti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia):

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

10. che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura di

affidamento in oggetto, elegge domicilio
presso n. di
fax....., indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC)
.....;

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (procedura di affidamento, stipulazione del contratto e successive fasi di esecuzione del contratto nonché di liquidazione e pagamento del servizio reso), che il loro conferimento è obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura di affidamento e l'ambito di comunicazione dei dati personali è quello definito dalla legislazione vigente in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in materia di appalti pubblici;

12. di essere a conoscenza che l'Amministrazione del Co.re.com. Marche si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

13. di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto delle presenti dichiarazioni comporterà la propria esclusione dalla procedura di affidamento o, se risultato aggiudicatario, la decadenza dall'aggiudicazione ovvero qualora la non veridicità fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;

DICHIARA INOLTRE

sotto la propria personale responsabilità

- che non sussiste alcuna fattispecie di conflitto di interesse, anche potenziale, previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 42 del d. lgs. 50/2016 né nei confronti del dirigente della struttura amministrativa di supporto al Co.re.com. Marche (Maria Rosa Zampa) né nei confronti del responsabile unico del procedimento (Rosella Raffaelli)**
- che non sussistono relazioni di parentela o affinità né con il dirigente della struttura amministrativa di supporto al Co.re.com. Marche (Maria Rosa Zampa) né con il responsabile unico del procedimento (Rosella Raffaelli).**

Data, _____



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag. 147
	Data: 04/12/2017	

Firma del dichiarante

N.B.: ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA, A PENA DI ESCLUSIONE, COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ O DI ALTRO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL SOTTOSCRITTORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 35, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 445/2000.



ALLEGATO D MODELLO "LETTERA INVITO"

Oggetto: Procedura per l'affidamento del servizio di rilevazione e analisi dati delle trasmissioni di tre emittenti locali della regione Marche e della testata regionale della RAI nonch º dei sondaggi pubblicati e diffusi sui media oggetto di vigilanza per l'anno 2017 avviata con decreto del dirigente della P.F. Segreteria dell'Assemblea e Co.re.com. n. 6 / SACO - CIG Z592047C97. Richiesta di offerta.

Il Co.re.com. Marche intende affidare il servizio di rilevazione e analisi dati delle trasmissioni di tre emittenti locali della regione Marche e della testata regionale della RAI nonch º dei sondaggi pubblicati e diffusi sui media oggetto di vigilanza per l'anno 2017, mediante procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

In esito all'indagine di mercato svolta mediante pubblicazione del relativo Avviso pubblico sia sul sito web istituzionale del Co.re.com. Marche sia sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche secondo quanto previsto dal decreto n. 3/SACO del 20 ottobre 2017, con la quale sono stati individuati gli operatori economici da

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag. 149
	Data: 04/12/2017	

invitare alla procedura indicata in oggetto, **codesto soggetto in indirizzo** ▪ **invitato a presentare la propria migliore offerta, avendo manifestato il proprio interesse a partecipare alla gara.**

Alla presente lettera invito, come parte integrante e sostanziale della stessa, sono allegati i seguenti documenti:

- 22** Disciplinare di gara
- 23** Capitolato tecnico-prestazionale

- 24** Modello *泥*ichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)”
- 25** Patto di integrità

Per qualunque informazione relativa alla procedura pu ▪ essere contattato il responsabile unico del procedimento, dott.ssa Rosella Raffaelli (tel. 071/2298365 ed e-mail: <mailto:rosella.raffaelli@consiglio.marche.it> rosella.raffaelli@consiglio.marche.it).

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag. 150
	Data: 04/12/2017	

Allegato E

PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO CON DELIBERAZIONE UDP N. 1373/170 DEL 03/06/2014)

OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E ANALISI DATI DELLE TRASMISSIONI DI TRE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI DELLA REGIONE MARCHE E DELLA TESTATA REGIONALE RAI NONCHE' DEI SONDAGGI PUBBLICATI E DIFFUSI SUI MEDIA OGGETTO DI VIGILANZA. ANNO 2017. CIG: Z592047C97.

VISTI

L'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che *“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”*.

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, del suddetto decreto che dispone che *“Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.”*e il successivo articolo 17 che dispone che *“Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail*

a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.”.

VISTA la delibera n. 72/2013 in data 11 settembre 2013, con la quale la Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

VISTI, in particolare, il punto 3.1.3 del PNA, avente ad oggetto “Codici di comportamento – diffusione di buone pratiche e valori”, che dispone che “*Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell’osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici”.*

VISTO, altresì, il successivo punto 3.1.9 del PNA che disciplina l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage – revolving doors*) disponendo che “*Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:*

- 8. nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;*
- 9. sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente”.*

VISTO, infine, il punto 3.1.13 del PNA dedicato ai “Patti di integrità negli affidamenti” che dispone che “*Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo*

all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto."

VISTA la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 1265/152 del 16/01/2014 con la quale si approvava il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Assemblea Legislativa delle Marche, ai sensi dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la delibera n. 1274/154 del 30 gennaio 2014, con la quale l'Ufficio di Presidenza ha approvato il Piano di prevenzione della corruzione e il programma per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2013/2016, con particolare riferimento al punto 2.4.12 "Patti d'integrità negli affidamenti" nel quale si stabilisce che *"In attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 si ritiene importante procedere a porre in essere, quale misura anticorruzione, appositi protocolli di legalità/patti di integrità per l'affidamento. A tal fine ogni settore dovrà inserire nei bandi di gara o nelle lettere di invio la clausola di salvaguardia*

in base alla quale il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. Strettamente connesso con i protocolli di legalità e i patti di integrità è quanto previsto dal Codice di comportamento del Consiglio regionale al quale si fa rinvio."

VISTO l'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), e comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – che dispone che *"1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 2... Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile , e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica."*

VISTO l'articolo 46, comma 1 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 - Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – che dispone che *“La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.”*

VISTO l'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – secondo il quale *“1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi simili. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”*

PRESO E DATO ATTO CHE

26 ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate:

- stazione appaltante;
- operatore economico;

27 il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle precitate *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

28 il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto;

29 la mancata presentazione del presente atto in sede di offerta comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – *Disposizioni generali*

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica.
- La Stazione appaltante si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti della Stazione appaltante comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.
- La Stazione appaltante si impegna a rendere pubblici i seguenti dati riguardanti la procedura: l'elenco dei concorrenti invitati e quello degli offerenti con le relative offerte, l'elenco dei concorrenti esclusi e delle offerte respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti a base della procedura.

ARTICOLO 2 – *Impegni e dichiarazioni dell'operatore economico*

- L'operatore economico si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'articolo 2, comma 2, del codice di comportamento dell'Assemblea legislativa delle Marche, adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1265/152 del 16/01/2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizioni. A tal fine l'operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del "Codice", la Stazione appaltante ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 e all'articolo 18 del codice di comportamento dei dipendenti dell'Assemblea legislativa delle Marche adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1265/152 del 16/01/2014, garantendone l'accessibilità all'indirizzo web www.norme.marche.it e www.assemblea.marche.it. L'operatore economico si impegna a trasmettere copia delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al codice di comportamento dei dipendenti dell'assemblea legislativa delle Marche, adottato con la

Luogo di emissione:	Numero: 6/SACO	Pag. 155
	Data: 04/12/2017	

sopracitata deliberazione, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.

- L'operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
- L'operatore economico dichiara che non subappalterà e non subaffiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non saranno autorizzati o attuabili.
- L'operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l'esclusione della candidatura e dell'offerta, di associarsi temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. È fatto salvo il caso in cui l'operatore economico dimostri, allegando, a pena di inammissibilità, già in sede di offerta o di candidatura, la documentazione atta a comprovare l'impossibilità di partecipare alla procedura, in generale, nella modalità dell'associazione temporanea e, in particolare, in quella sola peculiare modalità integrante il sovradimensionamento. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
- L'operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell'offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), e comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, l'operatore economico è consapevole ed accetta che la Stazione appaltante sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:
 - interconnessioni personali tra gli assetti societari;
 - valore delle offerte in generale;
 - distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili;
 - provenienza territoriale delle offerte;

- modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura;
 - modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
- L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

ARTICOLO 3 – Sanzioni

La Stazione appaltante si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: assemblea.marche.corecom@emarche.it. L'operatore economico si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto o durante l'esecuzione dello stesso, da parte di ogni soggetto interessato o addetto allo svolgimento ed all'esecuzione predetti e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L'impegno si estende anche all'esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l'obbligo di segnalazione degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria. La Stazione appaltante accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i principi propri dell'autotutela decisoria.

La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contesta per iscritto all'operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno l'esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

La Stazione appaltante, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento delle procedura ed all'esecuzione del contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all'avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale.

La Stazione appaltante si impegna, nell'ipotesi in cui l'applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag. 157
	Data: 04/12/2017	

degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell'ambito della nuova procedura di affidamento.

L'operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:

esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con la stazione appaltante

escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell'offerta e per l'esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli

esclusione dalle procedure indette dalla Stazione appaltante per un periodo di tre anni

penale pari all'importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti che dovessero perdere il lavoro a causa dell'applicazione delle predette sanzioni.

Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate.

ARTICOLO 4 – Subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti

1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l'esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto.



Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag. 158
	Data: 04/12/2017	

2. L'operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente.
3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti negoziali stipulati dall'operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti della stazione appaltante.

Data

LA STAZIONE APPALTANTE

L'OPERATORE ECONOMICO



REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

Luogo di emissione: 	Numero: 6/SACO	Pag.
	Data: 04/12/2017	159